

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTITI

AGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI

AGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE ASSISTENZA MAGISTRALE

AGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE FONDO IPOST

SOMMARIO

| PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI | 2 - |
|--|----------------|
| Art. 1 - Ambito di applicazione | 2 - |
| Art. 2 - Tassi d'interesse, spese di amministrazione e aliquota Fondo ris | chi 2 - |
| Art. 3 - Presentazione della domanda | 2 - |
| Art. 4 - Condizioni e limiti di durata del prestito | 5 - |
| Art. 5 - Estinzione anticipata | 5 - |
| Art. 6 - Ammortamento e cessazione del rapporto di lavoro | 5 - |
| Art. 7 - Istanze di riesame | 6 - |
| PARTE SECONDA | 6 - |
| TITOLO I - PICCOLI PRESTITI | 6 - |
| Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e Gestione Fo | |
| Ipost | |
| Art. 8 - Requisiti di accesso alla prestazione | |
| Art. 9 - Tipologia di piccolo prestito e coesistenza | |
| Art. 10 - Documentazione richiesta | |
| Art. 11 - Rinnovo ed estinzione anticipata | |
| TITOLO II - PRESTITI SMALL | |
| Gestione assistenza magistrale | |
| Art. 12 - Requisiti di accesso alla prestazione | |
| Art. 13 – Ammontare e durata del prestito | |
| Art. 14 - Documentazione richiesta | |
| Art. 15 - Rinnovo, coesistenza ed anticipata estinzione | |
| PARTE TERZA - PRESTITI PLURIENNALI | _ |
| Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e Gestione F Ipost | ondo - 10 - |
| Art. 16 - Requisiti di accesso alla prestazione | |
| Art. 17 - Ammontare e durata del prestito | |
| Art. 18 - Documentazione richiesta | |
| Art. 19 - Rinnovo ed anticipata estinzione | |
| Art. 20 - Condizioni e limiti di importo concedibile del prestito | |
| PARTE QUARTA - NORME FINALI | |
| Art. 21 - Controlli su autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atto n clausola risolutiva espressa | otorio, |
| Art. 22 - Ricorsi giudiziari | 14 - |
| Art. 23 - Entrata in vigore | 14 - |

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

Art.1 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione di:
 - a) piccoli prestiti e prestiti pluriennali agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed alla Gestione Fondo Ipost;
 - b) prestiti small agli iscritti al Fondo della Gestione assistenza magistrale.
- 2. La concessione dei prestiti è disposta secondo le modalità previste dal presente regolamento, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente nel bilancio dell'Istituto per l'attività creditizia riferite alle diverse Gestioni di cui al comma precedente.
- 3. Le disposizioni della parte prima del presente Regolamento trovano applicazione per tutte le tipologie di prestiti menzionati nel comma 1 del presente articolo.

Art.2 - Tassi d'interesse, spese di amministrazione e aliquota Fondo rischi

- 1. Sull'importo lordo dei prestiti si applica il tasso di interesse nominale annuo nella percentuale individuata, in relazione alla Gestione di appartenenza del richiedente e alla diversa tipologia di prestito, con provvedimento dell'Istituto, pubblicato sul sito internet istituzionale www.inps.it nella specifica sezione.
- 2. Sull'importo lordo dei prestiti si applica la ritenuta dello 0,50% per spese di amministrazione nonché la ritenuta del premio compensativo dei rischi dell'operazione secondo le aliquote previste per le diverse classi d'età a scadenza del prestito, indicate nella tabella allegata al presente Regolamento. L'importo delle spese di amministrazione e l'importo relativo all'aliquota prevista per il Fondo rischi vengono trattenuti all'atto dell'erogazione del prestito.
- 3. L'Inps si riserva la facoltà di aggiornare con nuovo provvedimento i tassi di interesse e le aliquote previste per il Fondo rischi. Le variazioni dei tassi d'interesse dei prestiti contemplati nel presente Regolamento verranno pubblicate sul sito internet istituzionale.

Art. 3 - Presentazione della domanda

 La domanda di prestito deve essere trasmessa esclusivamente, a pena di inammissibilità, per via telematica attraverso il portale INPS. Il servizio WEB per l'inoltro della domanda è accessibile mediante PIN dispositivo oppure SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) dall'Area riservata all'utente all'interno del sito *internet* dell'INPS, all'indirizzo <u>www.inps.it</u>.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere trasmessa:

- a) per gli iscritti in attività di servizio della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, la domanda per i piccoli prestiti e i prestiti pluriennali viene presentata per il tramite dell'amministrazione di appartenenza;
- b) per i pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, la domanda per i piccoli prestiti e i prestiti pluriennali viene presentata direttamente, con pin dispositivo/SPID o tramite contact center o tramite patronato;
- c) per gli iscritti alla Gestione Fondo Ipost, la domanda per i piccoli prestiti e i
 prestiti pluriennali viene presentata direttamente, con pin dispositivo/SPID o
 tramite contact center o tramite patronato;
- d) per gli iscritti al Fondo della Gestione assistenza magistrale, la domanda per i prestiti *small* viene presentata per il tramite dell'amministrazione di appartenenza.

3. L'INPS si riserva:

- a) la facoltà di variare le modalità di inoltro della domanda telematica, previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale;
- b) di prevedere, ai sensi del l'art. 50, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale") e ss.mm.ii, integrazioni delle modalità di presentazione della domanda, tramite protocolli d'intesa e/o convenzioni con Enti e Amministrazioni che richiedano servizi in cooperazione applicativa.
- 4. Nel caso di piccoli prestiti per le amministrazioni con le quali vige un protocollo d'intesa ai fini della cooperazione applicativa la fase di inoltro della domanda non è richiesta e la richiesta sarà istruita dalla Sede. L'esito della richiesta sarà notificato nell'Area Riservata ed alla amministrazione cooperante.

Negli altri casi, in fase di inoltro della domanda sono previste le seguenti modalità:

- a) per i richiedenti di cui al comma 2 lettera a) e d) l'Amministrazione accede alla Area riservata del Portale INPS, inserisce dati Giuridici ed Economici, allega il cedolino dello stipendio ed effettua la richiesta in modo telematico.
- b) per i richiedenti di cui al comma 2 lettera b) il Pensionato accede alla Area riservata del portale INPS, ed effettua la richiesta in modo telematico.
- c) per i richiedenti di cui al comma 2 lettera c) il dipendente accede alla Area riservata del Portale INPS, inserisce i dati giuridici ed economici richiesti ed effettua la richiesta in modo telematico.

Nell'Area riservata del Portale INPS saranno pubblicati i requisiti soggettivi presenti negli archivi dell'Istituto e le tipologie e le durate di prestito con essi compatibili.

All'esito della verifica e conferma telematica, entro dieci giorni, a cura del richiedente, delle informazioni pubblicate e del loro eventuale aggiornamento richiesto dallo stesso, il richiedente seleziona la tipologia e la durata del prestito, la domanda di concessione del prestito viene protocollata.

I richiedenti di cui al comma 2 lettera c) dovranno anche allegare, a pena di improcedibilità, anche copia telematica dell'ultimo cedolino dello stipendio emesso, e del certificato stipendiale.

Nel caso di selezione di prestiti pluriennali, la domanda deve essere completata con copia telematica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e della documentazione indicata nell'allegato alla stessa.

Eventuali richieste di copie telematiche di documentazione ulteriore saranno notificate al richiedente nella propria Area riservata del Portale INPS.

Tutte le comunicazioni saranno notificate nell'Area Riservata ed effettuate all'indirizzo di posta elettronica ed al recapito telefonico indicati in fase di rilascio PIN o di conferma dello stesso, se autorizzato all'uopo dal richiedente. Le stesse si intenderanno conosciute nel momento in cui risultano recapitate all'indirizzo medesimo o all'atto dell'accesso alla predetta Area riservata.

- 5. Le domande sono istruite e liquidate nei termini di cui alla vigente Carta dei Servizi dell'Istituto, dalla sede INPS competente. Le domande vengono esaminate e liquidate in ordine cronologico di presentazione. In caso di non accoglimento della domanda, la sede competente trasmetterà al richiedente apposita comunicazione di rigetto, con l'indicazione della motivazione, rinvenibile nell'Area riservata del sito internet istituzionale, accessibile mediante PIN dispositivo/SPID. In tale Area è anche rilevabile il protocollo di arrivo della domanda e lo stato di lavorazione e avanzamento della stessa.
- In sede di istruttoria le sedi INPS, competenti per territorio, effettuano i previsti
 controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti il prestito e sui documenti
 richiesti per ciascuna tipologia di prestito secondo le disposizioni legislative e
 normative in materia.
- 7. Non è possibile avanzare altra richiesta di prestito alla Gestione di appartenenza anteriormente alla ricezione dell'esito della domanda inoltrata ovvero alla sua rinuncia in Area Riservata.
- 8. I prestiti già determinati e in corso di ammortamento non possono essere successivamente integrati.

Art. 4 - Condizioni e limiti di durata del prestito

- 1. La durata delle varie tipologie di prestito è indicata nelle parti II e III del presente Regolamento, con le limitazioni temporali di seguito riportate in relazione alla Gestione di appartenenza:
 - a) per la Gestione Fondo Ipost e la Gestione assistenza magistrale non possono essere contratti prestiti il cui ammortamento abbia una durata superiore al periodo di tempo mancante al collocamento a riposo;
 - b) per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali il limite di cui alla lettera a) non trova applicazione, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 45/2007, nei confronti degli iscritti che richiedano in attività di servizio un prestito, la cui durata a scadenza superi la data di collocamento a riposo; in tal caso si applica la disposizione di cui all'art. 6, comma 2.

Art. 5 - Estinzione anticipata

- 1. Il prestito in ammortamento può essere estinto in qualsiasi momento, compilando ed inoltrando per via telematica accedendo dall'Area riservata l'apposita istanza, reperibile sul sito internet-istituzionale nella specifica sezione.
- 2. La somma da restituire viene calcolata al netto degli interessi e del Fondo rischi per le rate ancora da versare.

Art. 6 - Ammortamento e cessazione del rapporto di lavoro

- L'ammortamento del prestito decorre di norma dal secondo mese successivo a quello di concessione. Con riferimento ai prestiti *small* della Gestione assistenza magistrale, tale ammortamento decorre dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la corresponsione del prestito, ai sensi dell'articolo unico della legge 21 febbraio 1963, n. 360. Il rimborso avviene con metodo di calcolo c.d. alla francese, mediante trattenute mensili costanti e posticipate, in funzione dei tassi d'interesse vigenti alla data della domanda e fissati con provvedimento dell'Istituto, pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione dedicata.
- 2. In caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione, prima che sia estinto il prestito, l'ammortamento dello stesso prosegue sul trattamento pensionistico con trattenuta non superiore al quinto, valutato al netto delle ritenute erariali. Se la trattenuta mensile è superiore al quinto della pensione, l'Istituto ricalcola il piano di ammortamento recuperando la quota eccedente sul TFR/TFS, applicando sino al momento della maturazione del diritto al pagamento del medesimo TFR/TFS interessi semplici, nella misura del tasso d'interesse applicato al prestito.
- In caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione ovvero con pensione differita, prima che sia estinto il prestito, il residuo debito del prestito in corso di ammortamento verrà recuperato dall'Inps sul TFR/TFS; sono applicati, dalla

decorrenza della sospensione dell'ammortamento e fino al momento della maturazione del diritto al pagamento del TFR/TFS, interessi semplici nella misura del tasso d'interesse applicato al prestito. Qualora tale modalità di recupero non consentisse l'estinzione del debito residuo ed il TFR fosse destinato anche al finanziamento di un fondo di previdenza complementare, l'Inps eserciterà il diritto di riscatto della posizione maturata presso il fondo a seguito di mandato irrevocabile conferito dall'iscritto al momento della domanda di prestito e notificato dall'Inps al fondo. L'iscritto, all'atto della domanda, si impegna comunque a pagare la parte residua del debito qualora le suddette modalità di recupero non ne avessero consentito la completa estinzione. L'iscritto può comunque estinguere il prestito, all'atto della cessazione dal servizio, secondo le previsioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 7 - Istanze di riesame

Avverso i provvedimenti adottati in applicazione del presente Regolamento è ammessa la presentazione di un'istanza di riesame mediante invio telematico accedendo dall'Area riservata, alla sede Inps competente all'erogazione del prestito entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento impugnato. Il Direttore regionale o il Direttore di coordinamento metropolitano adotta la relativa decisione entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza di riesame, dandone immediata comunicazione al richiedente e al Direttore della sede competente.

PARTE SECONDA

TITOLO I - PICCOLI PRESTITI

Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e Gestione Fondo Ipost

Art. 8 - Requisiti di accesso alla prestazione

- 1. Il piccolo prestito può essere richiesto dagli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in attività di servizio oppure in pensione, nonché dagli iscritti alla Gestione Fondo Ipost in attività di servizio, purchè si trovino in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Per i dipendenti in attività di servizio:
 - essere iscritti ad una delle predette Gestioni;
 - vantare almeno un anno di servizio continuativo utile a pensione;
 - essere provvisti di retribuzione fissa e continuativa per l'intera durata del contratto;

- essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure di un contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore a tre anni che permetta la concessione del prestito con durata estinguibile nell'arco di vigenza del contratto di lavoro.
- b) Per i pensionati della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali:
- Essere iscritti, ai sensi della normativa in essere, alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, e sottoposti al prelievo obbligatorio dello 0,15%.

Art. 9 - Tipologia di piccolo prestito e coesistenza

- Il piccolo prestito consiste nell'erogazione di una somma pari ad una o più mensilità stipendiali o pensionistiche nette, calcolate con riferimento alle voci fisse e continuative, con esclusione delle voci variabili, fino ad un massimo di otto mensilità, da restituire con le modalità di cui ai successivi commi.
- 2. Il piccolo prestito annuale consiste in una somma pari ad una mensilità media netta di stipendio o di pensione, da restituire in 12 rate mensili consecutive. Nel caso in cui il richiedente non abbia in corso ritenute per prestito pluriennale o per cessioni del quinto dello stipendio o della pensione ovvero una ritenuta di altra natura nei limiti previsti dal D.P.R. n. 180/1950 potrà essere erogata, a richiesta, una somma fino a due mensilità medie nette di stipendio o di pensione, fermo restando, per i pensionati, comunque il limite del quinto cedibile.
- 3. Il piccolo prestito biennale consiste in una somma pari a due mensilità medie nette di stipendio o di pensione, da restituire in 24 rate mensili consecutive. Nel caso in cui il richiedente non abbia in corso ritenute per prestito pluriennale o per cessioni del quinto dello stipendio o della pensione ovvero una ritenuta di altra natura nei limiti previsti dal D.P.R. n.180/1950 potrà essere erogata, a richiesta, una somma fino a quattro mensilità medie nette di stipendio o di pensione, fermo restando, per i pensionati, comunque il limite del quinto cedibile.
- 4. Il piccolo prestito *triennale* consiste in una somma pari a tre mensilità medie nette di stipendio o di pensione, da restituire in 36 rate mensili consecutive. Nel caso in cui il richiedente non abbia in corso ritenute per prestito pluriennale o per cessioni del quinto dello stipendio o della pensione ovvero una ritenuta di altra natura nei limiti previsti dal D.P.R. n.180/1950 potrà essere erogata, a richiesta, una somma fino a sei mensilità medie nette di stipendio o di pensione, fermo restando, per i pensionati, comunque il limite del quinto cedibile.
- 5. Il piccolo prestito quadriennale consiste in una somma pari a quattro mensilità medie nette di stipendio o di pensione, da restituire in 48 rate mensili consecutive. Nel caso in cui il richiedente non abbia in corso ritenute per prestito pluriennale o per cessioni del quinto dello stipendio o della pensione ovvero una ritenuta di altra natura nei limiti previsti dal D.P.R. n.180/1950 potrà essere erogata, a richiesta, una somma fino a otto mensilità medie nette di stipendio o di pensione, fermo restando, per i pensionati, comunque il limite del quinto cedibile.

Tabella riepilogativa

| IMPORTO RICHIEDIBILE | AMMORTAMENTO |
|----------------------|-----------------------------|
| 1 o 2 mensilità | 12 rate mensili consecutive |
| da 2 a 4 mensilità | 24 rate mensili consecutive |
| da 3 a 6 mensilità | 36 rate mensili consecutive |
| da 4 a 8 mensilità | 48 rate mensili consecutive |

Art. 10 - Documentazione richiesta

- 1. Alla domanda di piccolo prestito, presentata con le modalità di cui all'art. 3, dovrà allegarsi:
 - a) per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, l'ultimo cedolino di stipendio o di pensione;
 - b) per la Gestione Fondo Ipost, l'ultimo cedolino di stipendio, il certificato stipendiale in corso di validità rilasciato da Poste Italiane S.p.A. o società collegate i cui dipendenti siano iscritti alla Gestione;
 - c) in entrambi i casi, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso e copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Art. 11 - Rinnovo ed estinzione anticipata

- 1. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata in via telematica, con le stesse modalità di cui all'art.3 comma 1.
- 2. Il piccolo prestito può essere rinnovato in corso di ammortamento dopo aver versato almeno 5 rate mensili per anno di restituzione; pertanto, per presentare domanda di rinnovo di un piccolo prestito in corso di ammortamento con richiesta di altro piccolo prestito della medesima gestione, occorre aver versato un minimo di rate come segue:

| DURATA PRESTITO IN CORSO | RINNOVO |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Annuale: 12 rate | Decorsi 5 mesi di pagamenti rateali |
| Biennale: 24 rate | Decorsi 10 mesi di pagamenti rateali |
| Triennale: 36 rate | Decorsi 15 mesi di pagamenti rateali |
| Quadriennale: 48 rate | Decorsi 20 mesi di pagamenti rateali |

3. Dall'importo del nuovo finanziamento l'INPS decurterà il residuo debito dell'eventuale piccolo prestito della stessa Gestione in corso di ammortamento.

4. Fermo restando il disposto dell'art. 5 del presente Regolamento, in caso di anticipata estinzione del piccolo prestito in corso, da parte dell'iscritto, un nuovo piccolo prestito della stessa Gestione potrà essere richiesto solo dopo il decorso dei termini di cui al comma 2 del presente articolo.

TITOLO II - PRESTITI SMALL

Gestione assistenza magistrale

Art. 12 - Requisiti di accesso alla prestazione

- Il prestito small può essere richiesto dagli iscritti alla Gestione assistenza magistrale in attività di servizio, che non abbiano in corso il piccolo prestito di cui all'art. 8 e seguenti e, in particolare:
 - a) dagli insegnanti e dai dirigenti scolastici con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso scuole primarie e scuole dell'infanzia statali;
 - b) dagli insegnanti a tempo determinato delle scuole primarie e delle scuole dell'infanzia statali, dagli insegnanti IRC, dagli insegnanti delle scuole primarie parificate, nonché dai dirigenti scolastici e dagli insegnanti delle scuole dell'infanzia gestite dai Comuni o da Enti morali, iscritti a domanda e dopo almeno cinque anni continuativi di contribuzione.

Art. 13 - Ammontare e durata del prestito

- Il prestito small consiste nell'erogazione di una somma pari ad una mensifità stipendiale netta, calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative e con esclusione delle voci variabili, da restituire in 12 rate mensili consecutive ovvero di una somma non superiore a due mensilità stipendiali nette da restituire in 24 rate mensili consecutive.
- 2. Per gli iscritti di cui all'art. 12, comma 1, lettera b) del presente Regolamento, la durata del prestito non può eccedere quella del contratto di lavoro, fermo restando il limite di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 14 - Documentazione richiesta

1. Alla domanda di prestito *small*, presentata con le modalità di cui all'art. 3, comma 2, lett. d), dovrà allegarsi l'ultimo cedolino di stipendio, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso, e copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Art. 15 - Rinnovo, coesistenza ed anticipata estinzione

- 1. Il prestito *small* può essere rinnovato in corso di ammortamento dopo aver versato almeno 5 rate mensili nel caso di prestito annuale in corso ovvero 10 rate mensili nel caso di prestito biennale in corso.
- 2. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata in via telematica, con le stesse modalità di cui all'art.3 comma 1. Dall'importo del nuovo finanziamento l'INPS decurterà il residuo debito dell'eventuale prestito *small* in corso di ammortamento.
- 3. Il prestito *small* è compatibile con una sola ritenuta di prestito pluriennale oppure con una sola ritenuta di diversa natura nei limiti previsti dal D.P.R. n. 180/1950.
- 4. Non è consentito il cumulo del prestito *small* con piccoli prestiti concessi da altre gestioni INPS o da altri Enti.
- 5. Fermo restando il disposto dell'art. 5 del presente Regolamento, nel caso di estinzione anticipata da parte dell'iscritto del prestito *small* una nuova domanda di prestito *small* potrà essere presentata solo dopo il decorso dei termini di cui al comma 1 del presente articolo già indicati per il rinnovo (5 o 10 mesi dalla prima rata del prestito che è stato anticipatamente estinto dall'iscritto).
- 6. E' comunque consentito presentare domanda per la concessione di piccolo prestito della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali subito dopo l'estinzione anticipata del prestito *small* da parte dell'iscritto.

PARTE TERZA - PRESTITI PLURIENNALI

Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e Gestione Fondo Ipost

Art. 16 - Requisiti di accesso alla prestazione

 Possono accedere alla prestazione gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in attività di servizio o in pensione, nonché gli iscritti alla Gestione Fondo Ipost in attività di servizio, purché si trovino in possesso dei seguenti requisiti:

a) Per i dipendenti in servizio:

- essere iscritti ad una delle predette Gestioni;
- vantare quattro anni di anzianità di servizio utile ai fini pensionistici, fermi restando i requisiti ridotti previsti dall'art. 7 del D.P.R. n. 180/1950;
- vantare quattro anni di contribuzione alla Gestione di riferimento;

- essere titolari all'atto della domanda, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero di un contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore a tre anni che permetta la concessione del prestito con durata estinguibile nell'arco di vigenza del contratto di lavoro;
- essere in attività di servizio con retribuzione fissa e continuativa all'atto della trasmissione della domanda

b) Per i pensionati:

- essere iscritti, ai sensi della normativa in essere, alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, e sottoposti al prelievo obbligatorio dello 0,15%.
- 2. Il prestito pluriennale viene concesso per necessità personali e/o familiari dell'iscritto, riportate nelle motivazioni di cui all'allegato elenco, parte integrante del presente Regolamento.
- 3. La presentazione della domanda deve avvenire nei termini e con le modalità indicate per ciascuna motivazione descritta nell'Allegato al presente Regolamento.
- 4. È possibile richiedere il prestito per la stessa motivazione al ripetersi dell'evento nei limiti massimi del quinto cedibile.

Art. 17 - Ammontare e durata del prestito

- 1. I prestiti pluriennali possono avere una durata di cinque o dieci anni, estinguibili, rispettivamente, a richiesta dell'iscritto, in 60 o 120 rate mensili consecutive, salvo le limitazioni di durata di cui all'art. 4 del presente Regolamento, ciascuna di importo non superiore al quinto degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo per gli iscritti in attività di servizio, ovvero non superiore al quinto della pensione, al netto delle ritenute contributive ed erariali.
- 2. La durata del prestito (quinquennale o decennale) deve essere indicata dall'iscritto al momento della presentazione della domanda.

Art. 18 - Documentazione richiesta

- Alla domanda di prestito pluriennale, presentata con le modalità di cui all'art. 3, dovrà allegarsi:
 - a) per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali: l'ultimo cedolino di stipendio o della pensione;
 - b) per la Gestione Fondo Ipost: l'ultimo cedolino di stipendio, il certificato stipendiale rilasciato da Poste Italiane S.p.A. o società collegate;

- c) Certificato medico per uso cessione del quinto che attesti la sana costituzione fisica del richiedente il prestito, ovvero che attesti che il richiedente sia affetto da patologia stabilizzata, in trattamento medico e/o chirurgico, non in fase terminale. Il certificato medico dovrà essere rilasciato da: 1) medici di medicina generale; 2) medici incaricati delle Aziende Sanitarie Locali; 3) medici militari in attività di servizio; 4) medici incaricati dall'Amministrazione di appartenenza dell'iscritto; 5) medici della RFI, Rete ferroviaria Italiana, per l'ambito di competenza;
- d) documentazione comprovante la richiesta di prestito, prescritta per ciascuna motivazione nell'Allegato al presente Regolamento;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente, che attesti che i documenti inviati in allegato alla domanda di prestito sono conformi agli originali in suo possesso e copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Art. 19 - Rinnovo ed anticipata estinzione

- 1. Gli iscritti possono chiedere un nuovo prestito pluriennale anche in presenza di trattenuta sulla busta paga o cedolino di pensione di un prestito contro cessione del quinto, purché siano decorsi i termini previsti per il rinnovo di seguito indicati:
 - a) due anni di ammortamento dalla data di decorrenza del prestito quinquennale in corso;
 - b) quattro anni di ammortamento dalla data di decorrenza del prestito decennale in corso.
- Nel caso di rinnovo del prestito di durata quinquennale in corso con richiesta di un prestito decennale, la domanda può essere avanzata anche prima del decorso dei termini previsti alla lettera a), purché il prestito decennale venga richiesto per la prima volta.
- 3. In caso di richiesta di un nuovo prestito pluriennale, qualora la cessione in corso di ammortamento non sia ancora estinta, l'importo del nuovo prestito sarà destinato, sino a concorrente quantità, all'estinzione della cessione in corso di ammortamento.
- 4. Qualora la cessione in corso di ammortamento sia stata estinta anticipatamente dal richiedente entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, la richiesta di un nuovo prestito pluriennale potrà essere avanzata solo dopo almeno un anno dall'anticipata estinzione.

Art. 20 - Condizioni e limiti di importo concedibile del prestito

 Laddove sia richiesta una documentazione per la spesa da sostenere o già sostenuta l'importo massimo concedibile è pari alla medesima spesa, entro i limiti del quinto cedibile dello stipendio/pensione del richiedente.

- 2. Per le motivazioni per le quali non è prevista documentazione di spesa da sostenere o sostenuta l'importo massimo è concedibile nei limiti del quinto cedibile dello stipendio/pensione del richiedente.
- 3. Per la domanda di prestito trasmessa dal richiedente per la motivazione "estinzione di prestiti presenti su stipendio o pensione dell'iscritto" in cui è prevista, per l'importo residuale in relazione al quinto cedibile, la possibilità di fruire del prestito anche per un'ulteriore motivazione, l'Inps provvederà, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del presente Regolamento, in primo luogo all'estinzione dei prestiti in ammortamento presenti su stipendio o pensione e secondariamente alla diretta erogazione all'iscritto dell'eventuale somma residuale in base alle condizioni di cui ai commi 1 o 2 del presente articolo, come specificate per ciascuna motivazione nell'Allegato al Regolamento.
- 4. E' consentito avanzare la richiesta di prestito per la stessa motivazione al ripetersi dell'evento, ovvero qualora l'evento sia diverso da quello per il quale l'iscritto ha già ottenuto un prestito (es. nascita di altro figlio, matrimonio di altro figlio, lavori di altro tipo, ecc.).
- 5. E' consentito a più utenti iscritti alla medesima Gestione presentare distinte domande di prestito per la stessa motivazione con gli stessi documenti giustificativi di spesa. In tal caso l'importo concedibile non potrà superare cumulativamente il totale della spesa da sostenere o sostenuta entro i limiti del quinto cedibile di stipendio/pensione di ciascuno.
- 6. Non è consentito a più utenti iscritti alla medesima Gestione presentare distinte domande di prestito per lo stesso evento che non contempli documenti giustificativi di spesa, salvo il caso in cui l'importo del quinto cedibile dello stipendio/pensione di uno degli iscritti richiedenti sia gravato da recupero di prestiti in corso di ammortamento.

PARTE QUARTA - NORME FINALI

Art. 21 - Controlli su autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, clausola risolutiva espressa

- 1. Le sedi INPS, competenti all'erogazione del prestito, operano i previsti controlli sulle autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
- 2. In caso di dichiarazioni non veritiere e/o omissive, riferite ai requisiti di cui ai precedenti articoli 10, 14 e 18, salva ogni ulteriore responsabilità anche di natura penale dell'iscritto, il prestito viene risolto di diritto in qualsiasi momento, con applicazione di una penale pari al 5% della somma netta concessa.
- 3. Dalla data di ricezione della formale comunicazione della risoluzione del prestito, e sino a quella del versamento della somma richiesta, il debitore è tenuto a corrispondere, sull'importo del residuo debito, gli interessi nella misura prevista per il medesimo prestito. Sono a carico del debitore anche le spese per la risoluzione del prestito e per il recupero delle somme dovute.

Art. 22 - Ricorsi giudiziari

1. In caso di controversie giudiziarie, il foro territorialmente competente è quello individuato in relazione alla sede Inps competente all'erogazione del prestito.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º maggio 2019

Aliquote fondo rischi per classi di età alla scadenza Iscritti e pensionati max età a scadenza 90 anni

| tipologia | età alla scadenza | nuove aliquote |
|--|-------------------|----------------|
| annuale | 65 | 0,14% |
| | 70 | 0,46% |
| | 75 | 0,80% |
| | 80 | 1,39% |
| | 85 | 2,57% |
| | 90 | 4,55% |
| biennale | 65 | 0,34% |
| | 70 | 1,01% |
| | 75 | 1,73% |
| | 80 | 3,09% |
| | 85 | 5,05% |
| | 90 | 9,02% |
| | 65 | 0,51% |
| | 70 | 1,42% |
| | 75 | 2,42% |
| triennale | 80 | 4,27% |
| description of the second seco | 85 | 6,82% |
| de constantes | 90 | 12,43% |
| | 65 | 0,79% |
| î î | 70 | 2,08% |
| | 75 | 3,35% |
| quadriennale | 80 | 5,34% |
| | 85 | 8,33% |
| 1 | 90 | 15,36% |
| 3 | 65 | 0,91% |
| And the second s | 70 | 2,26% |
| animano | 75 | 3,72% |
| quinquennale | 80 | 6,16% |
| | 85 | 9,59% |
| | 90 | 17,80% |
| The state of the s | 65 | 1,78% |
| | 70 | 3,43% |
| | 75 | 4,97% |
| decennale | 80 | 8,24% |
| Programme of the control of the cont | 85 | 12,44% |
| | 90 | 22,02% |



ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTITI

Elenco motivazioni per l'erogazione dei prestiti pluriennali

SOMMARIO

| 1. | CALAMITÀ NATURALI - (Terremoti, alluvioni, esondazioni, ecc.) 4 |
|---------------|---|
| 2. | RAPINA, FURTO, INCENDIO5 |
| 3. | MALATTIA DELL'ISCRITTO 6 |
| 4. | MALATTIA DEI FAMILIARI DELL'ISCRITTO7 |
| <i>5.</i> | SPESE SANITARIE 8 |
| 6. | CURE ODONTOIATRICHE E ORTODONTICHE9 |
| PORT | ACQUISTO/MANUTENZIONE DI AUTOVETTURA MODIFICATA - CHINARI SPECIALI PER DISABILI -CARROZZELLA ORTOPEDICA PER TATORI DI HANDICAP - PROTESI DI ELEVATO COSTO (ARTI FICIALI, ECC.) - IMPIANTI DI DOMOTICA |
| 8. ELET | ACQUISTO AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI COMPRESE BICICLETTE TRICHE11 |
| LEGA FISCA | INGIUNZIONI DI PAGAMENTO, PIGNORAMENTI, ORDINANZE UTIVE, SENTENZE DI CONDANNA, DECRETI INGIUNTIVI, VERTENZE LI (COMPRESI I CASI DI DIVORZIO E SEPARAZIONE), VERTENZE ALI, DIFFIDE O NOTIFICHE DI PAGAMENTO DA PARTE DI ENTI ELICI |
| 10. | <i>SFRATTO ESECUTIVO</i> |
| 11. PUBB | RISCATTO DI ALLOGGI POPOLARI E RISCATTO DI ALLOGGI DI ENTI BLICI GIÀ CONDOTTI IN LOCAZIONE14 |
| | ACQUISIZIONE DI CASA IN COOPERATIVA O DA COOPERATIVA ITUITA DA LOCATARI DI ABITAZIONI IN CORSO DI DISMISSIONE DI PRIETA' DI ENTI PUBBLICI |
| 13. | ACQUISTO CASA IN ITALIA O ALL'ESTERO 18 |
| 14. PROF | ACQUISTO TERRENO EDIFICABILE O AGRICOLO OPPURE IN PRIETA' SUPERFICIARIA |
| 15. | COSTRUZIONE CASA21 |
| 16. | LAVORI CONDOMINIALI23 |
| 17. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA 25 |
| 18. | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA 27 |
| CLIM | ACQUISTO E/O INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI O NELLI SOLARI, DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E/O DI NATIZZAZIONE E IMPIANTI A RISPARMIO ENERGETICO RIFERITI ALLA N |
| 20. CANT | ACQUISTO O COSTRUZIONE DI GARAGE, POSTO AUTO COPERTO O |

| 21. SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI CAPPELLA CIMITERIALE O ACQUISIZIONE LOCULO, ECC 33 |
|--|
| 22. ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE O PARZIALE DI MUTUO IPOTECARIO STIPULATO, A QUALSIASI TITOLO, CON ISTITUTI DI CREDITO O SOCIETA' FINANZIARIE, COMPRESO IL MUTUO IPOTECARIO CONTRATTO CON L'INPS DAGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI. |
| 23. ESTINZIONE DI PRESTITI PRESENTI SU STIPENDIO O PENSIONE DELL'ISCRITTO ACCESI CON ISTITUTI DI CREDITO O SOCIETA' FINANZIARIE OD ALTRO ENTE AUTORIZZATO ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI |
| 24. ESTINZIONE DI PRESTITI PERSONALI, POSIZIONI DEBITORIE (ANCHE PER PRESTITI E MUTUI IPOTECARI CON GESTIONI CREDITO INPS), SCOPERTI, ECC. CON ISTITUTI DI CREDITO O SOCIETA' FINANZIARIE NON RISULTANTI SU STIPENDIO O PENSIONE |
| 25. ACQUISTO DI ARREDAMENTI E/O DI ELETTRODOMESTICI E/O DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE40 |
| 26. MATRIMONIO O CELEBRAZIONE DELL'UNIONE CIVILE DELL'ISCRITTO |
| 27. MATRIMONIO O CELEBRAZIONE DELL'UNIONE CIVILE DEI FIGLI DELL'ISCRITTO |
| 28. EVENTI RELIGIOSI CATTOLICI (QUALI BATTESIMO, PRIMA COMUNIONE, CRESIMA, ECC) O EVENTI SIMILARI DA RIFERIRE A CULTI DIVERSI DALLA RELIGIONE CATTOLICA AMMESSI NELLO STATO RIGUARDANTI I FIGLI DELL'ISCRITTO |
| 29. NASCITA FIGLI - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - ADOZIONI 46 |
| 30. DECESSO DI FAMILIARI |
| 32. ISCRIZIONE E FREQUENZA IN ITALIA O ALL'ESTERO A CORSI UNIVERSITARI, A CORSI POST - LAUREA, A CONSERVATORI DI MUSICA, ACCADEMIE DI BELLE ARTI, ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CHE RILASCIANO TITOLI LEGALMENTE RICONOSCIUTI, COMPRESO L'ACQUISTO DEI TESTI DI STUDIO O DEL MATERIALE DI RICERCA, DI STRUMENTI MUSICALI ECC |
| 33. AVVIO DI ATTIVITA' IN PROPRIO (ARTIGIANALE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE, PROFESSIONALE) DEL CONIUGE E DEI FIGLI DELL'ISCRITTO |
| 34. ALTRI CASI SOCIALMENTE RILEVANTI DI AGGRAVIO AL BILANCIO FAMILIARE DELL'ISCRITTO NON RIENTRANTI NELLE MOTIVAZIONI PREVISTE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI |

1. CALAMITÀ NATURALI - (Terremoti, alluvioni, esondazioni, ecc.)

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Il prestito può essere richiesto per danni causati dalla calamità ai beni dell'iscritto e/o del coniuge o della parte dell'unione civile o del convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia e ricompreso nello stato di famiglia, oppure dei figli, dei genitori e dei suoceri dell'iscritto anche se non compresi nello stato di famiglia.

L'importo massimo concedibile del prestito non potrà superare il quinto cedibile dello stipendio o della pensione dell'iscritto richiedente.

La domanda deve essere presentata entro un anno dalla data dell'evento.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

- Autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rapporto di parentela con l'iscritto se trattasi di familiari, fra quelli previsti, non compresi nello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente, attestante data e luogo della calamità naturale e gli elementi indicativi a reperire le informazioni presso la P.A. ove l'evento si è verificato, riguardanti i beni danneggiati dalla calamità.
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda).

2. RAPINA, FURTO, INCENDIO

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Il prestito può essere richiesto per i beni sottratti o danneggiati di proprietà dell'iscritto o del coniuge o della parte dell'unione civile o del convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia e ricompreso nello stato di famiglia, oppure dei figli, dei genitori e dei suoceri dell'iscritto anche se non compresi nello stato di famiglia.

L'importo massimo concedibile del prestito non potrà superare il quinto cedibile dello stipendio o della pensione dell'iscritto richiedente.

La domanda deve essere presentata entro un anno dalla data dell'evento.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

- Autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rapporto di parentela con l'iscritto se trattasi di familiari, fra quelli previsti, non compresi nello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- copia della denuncia di furto, rapina, contenente l'indicazione dei beni sottratti o danneggiati, ovvero, in caso di incendio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente, attestante la data in cui si è verificato l'incendio e gli elementi indicativi a reperire le informazioni presso la P.A. dove è stato denunciato l'evento;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda).

3. MALATTIA DELL'ISCRITTO

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Il Direttore della Sede/Polo competente valuterà la durata del prestito da erogare, anche alla stregua del parere rilasciato dal medico della Sede/Polo competente in ordine alla patologia sofferta dal richiedente il prestito e alla documentazione sanitaria esibita dall'iscritto.

L'importo massimo concedibile non potrà superare l'impegno economico di spesa documentato o, in mancanza, il quinto cedibile dello stipendio/pensione del richiedente.

I documenti specifici da allegare alla domanda non devono essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

- Autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito (a titolo esemplificativo: certificati, referti, cartelle cliniche) è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda).

4. MALATTIA DEI FAMILIARI DELL'ISCRITTO

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Il prestito può essere richiesto per malattia del coniuge o della parte dell'unione civile o del convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia e ricompreso nello stato di famiglia, oppure dei figli, dei fratelli, dei genitori e dei suoceri dell'iscritto anche se non compresi nello stato di famiglia.

Le eventuali spese già sostenute possono risultare intestate sia al richiedente il prestito che al familiare affetto dalla malattia.

L'importo massimo concedibile non potrà superare l'impegno economico di spesa documentato o in mancanza il quinto cedibile dello stipendio/pensione del richiedente.

I documenti specifici da allegare alla domanda non devono essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

- Autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- copie di certificati, di referti, di cartelle cliniche, eventuali fatture/ricevute, ecc. dalle quali si evincano la diagnosi della malattia che ha comportato o si presume comporterà notevoli impegni economici per lunghe cure o interventi da effettuare in Italia o all'estero;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rapporto di parentela con l'iscritto se trattasi di familiari, fra quelli previsti, non compresi nello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda).

5. SPESE SANITARIE

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Il prestito può essere richiesto per le spese sanitarie, non rimborsate da Assicurazioni ovvero da provvidenze erogate dall'Istituto, dell'iscritto e/o del coniuge o della parte dell'unione civile o del convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia e ricompreso nello stato di famiglia, oppure dei figli, dei fratelli, dei genitori e dei suoceri dell'iscritto anche se non compresi nello stato di famiglia.

Le fatture e/o ricevute di spesa possono risultare intestate sia al richiedente il prestito che al familiare che è sottoposto alle cure.

Per spese sanitarie si intendono anche quelle sostenute o da sostenere per ricovero in strutture sanitarie a lunga degenza, case di cura, ospizi, ecc......

L'importo concedibile è determinato dalla spesa preventivata da sostenere oppure, in caso di mancanza di preventivo (in modalità di rimborso), dall'importo totale delle fatture/ricevute prodotte e comunque non può superare il quinto dello stipendio/pensione.

I documenti specifici da allegare alla domanda non devono essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rapporto di parentela con l'iscritto se trattasi di familiari, fra quelli previsti, non compresi nello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- preventivo dettagliato di data non anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della domanda rilasciato da strutture sanitarie e/o dagli specialisti con l'indicazione delle cure da effettuare e delle spese da sostenere;
- Copia delle fatture o ricevute sanitarie pari ad almeno il 5% delle spese preventivate.

In mancanza di preventivo, in modalità di rimborso: copia delle fatture o ricevute sanitarie di spese già sostenute da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda.

6. CURE ODONTOIATRICHE E ORTODONTICHE

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata guinguennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Il prestito può essere richiesto dall'iscritto per necessità proprie, del coniuge o di parte dell'unione civile o del convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia e ricompreso nello stato di famiglia, oppure dei figli, dei fratelli, dei genitori e dei suoceri dell'iscritto anche se non compresi nello stato di famiglia.

Le fatture possono risultare intestate sia al richiedente il prestito che al familiare che è sottoposto alle cure. L'importo massimo concedibile è determinato dalla spesa preventivata da sostenere oppure, in caso di mancanza di preventivo (in modalità di rimborso), dall'importo totale della documentazione fiscale comprovante il pagamento e comunque non può superare il quinto dello stipendio/pensione.

I documenti specifici da allegare alla domanda non devono essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rapporto di parentela con l'iscritto nel caso di familiari, fra quelli indicati, non compresi nello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);

A - Documentazione richiesta in presenza di preventivi:

- Preventivo di data non anteriore ad un anno con l'indicazione delle cure dettagliate da effettuare e delle spese da sostenere;
- fatture, rilasciate dal professionista che ha rilasciato il preventivo, pari ad almeno il 5% delle spese preventivate.

B - In mancanza di preventivi indicati alla lettera "A", in modalità di rimborso:

- copia delle fatture con l'indicazione delle cure effettuate relative ai pagamenti già sostenuti. La domanda deve essere trasmessa entro un anno dalla data di emissione della documentazione fiscale comprovante il pagamento.

7. ACQUISTO/MANUTENZIONE DI AUTOVETTURA MODIFICATA - MACCHINARI SPECIALI PER DISABILI -CARROZZELLA ORTOPEDICA PER PORTATORI DI HANDICAP - PROTESI DI ELEVATO COSTO (ARTI ARTIFICIALI, ECC.) - IMPIANTI DI DOMOTICA

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Il prestito può essere richiesto per handicap o disabilità dell'iscritto, del coniuge o della parte dell'unione civile o del convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia e ricompreso nello stato di famiglia, oppure dei figli, dei genitori e dei suoceri del richiedente il prestito anche se non compresì nello stato di famiglia.

Le fatture e/o ricevute di spesa possono risultare intestate sia al richiedente il prestito che al familiare disabile o portatore di handicap.

L'importo massimo concedibile è determinato dalla spesa preventivata da sostenere oppure, in caso di mancanza di preventivo (in modalità di rimborso), dall'importo totale delle fatture/ricevute prodotte e comunque non può superare il quinto dello stipendio/pensione.

La sede competente accerterà tramite controllo degli archivi informatizzati dell'Istituto lo stato di portatore di handicap o di disabile.

I documenti specifici da allegare alla domanda non devono essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disabilità del familiare, resa dal richiedente;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rapporto di parentela con l'iscritto se trattasi di familiari, fra quelli previsti, non compresi nello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- Preventivo di acquisto di data non anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della domanda contenente la spesa da sostenere e la descrizione dettagliata degli ausili e/o dispositivi per disabili ovvero dei dispositivi per la domotica. Per l'acquisto di autovettura modificata per portatore di handicap le modifiche devono risultare dal preventivo.
- Copia delle fatture o ricevute pari ad almeno il 5% delle spese preventivate.

In mancanza di preventivo, in modalità di rimborso: copia delle fatture o ricevute sanitarie di spesa già sostenuta da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda.

8. ACQUISTO AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI COMPRESE BICICLETTE ELETTRICHE

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Titolari dell'autoveicolo/motoveicolo possono essere l'iscritto, il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia e ricompreso nello stato di famiglia, i figli del richiedente il prestito compresi nello stato di famiglia.

Non è possibile chiedere il prestito per l'acquisto di autoveicoli o motoveicoli d'epoca o storici.

L'importo massimo concedibile è determinato dalla spesa preventivata da sostenere oppure, in caso di mancanza di preventivo (in modalità di rimborso), dall'importo totale delle fatture/ricevute prodotte e comunque non può superare il quinto dello stipendio/pensione.

I documenti specifici da allegare alla domanda non devono essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- Preventivo di spesa del concessionario/rivenditore di data non anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della domanda; nel caso in cui l'acquirente sia già proprietario di altro autoveicolo/motoveicolo/bicicletta elettrica da consegnare al concessionario al momento dell'acquisto, la circostanza dovrà essere indicata nel preventivo di spesa come valutazione sul prezzo d'acquisto.
- Copia della fattura/ricevuta fiscale di acconto pari ad almeno il 5% delle spese preventivate.

In mancanza di preventivo, in modalità di rimborso: copia delle fatture o ricevute di spesa già sostenuta da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda.

Per l'acquisto di autoveicolo/motoveicolo fra privati: copia del libretto di circolazione con l'indicazione del nuovo proprietario e copia del bonifico. In tal caso il prestito viene concesso soltanto a rimborso della spesa sostenuta da non oltre un anno.

9. INGIUNZIONI DI PAGAMENTO, PIGNORAMENTI, ORDINANZE ESECUTIVE, SENTENZE DI CONDANNA, DECRETI INGIUNTIVI, VERTENZE LEGALI (COMPRESI I CASI DI DIVORZIO E SEPARAZIONE), VERTENZE FISCALI, DIFFIDE O NOTIFICHE DI PAGAMENTO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Il prestito può essere richiesto dall'iscritto per necessità proprie, del coniuge o della parte dell'unione civile, dei figli, dei genitori, dei suoceri compresi nello stato di famiglia del richiedente o dei figli anche se non conviventi che non percepiscono reddito proprio oppure del convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia e ricompreso nello stato di famiglia.

La suddetta motivazione trova applicazione anche per i mutui ipotecari erogati agli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie, risolti a seguito di determinazione del Direttore della sede competente e per i quali si sia conclusa l'esecuzione immobiliare con un residuo debito a carico dell'iscritto da corrispondere all'Istituto mediante apposita procedura esecutiva mobiliare. In tal caso l'importo erogato verrà trattenuto dall'INPS, mediante operazione contabile interna, a ripianamento della posizione debitoria.

L'importo massimo concedibile è determinato dalla spesa documentata da sostenere oppure, in caso di mancanza di documentazione attestante l'obbligo di pagamento (in modalità di rimborso), dall'importo totale comprovante il pagamento già avvenuto e comunque non può superare il quinto dello stipendio/pensione.

I documenti specifici da allegare alla domanda non devono essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rapporto di parentela con l'iscritto se trattasi di figlio non compreso nello stato di famiglia e che il figlio non percepisce reddito proprio (rilevabile nel modulo di domanda);
- Documentazione fiscale di eventuali pagamenti già sostenuti;
- Documentazione attestante l'obbligo di pagare con l'indicazione dell'importo posto a carico dell'interessato (decreti ingiuntivi, sentenze di condanna, ecc.) di data non anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della domanda.
- Eventuale preventivo di spesa relativo al costo delle prestazioni professionali (ad es.: per patrocinio di avvocati, per consulenza tecnica di parte, etc..) con produzione di copia della fattura/ricevuta fiscale di acconto pari ad almeno il 5%.

In mancanza di documentazione attestante l'obbligo di pagamento: documenti comprovanti i pagamenti già avvenuti da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda.

10.SFRATTO ESECUTIVO

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: intestatari dello sfratto possono essere l'iscritto o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia e ricompreso nello stato di famiglia, oppure il figlio dell'iscritto compreso nello stato di famiglia e titolare del contratto di locazione dell'immobile oggetto di sfratto.

Il prestito sarà erogato nella misura richiesta e comunque per un importo non superiore alla quota cedibile dello stipendio/pensione del richiedente.

I documenti specifici da allegare alla domanda non devono essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di notifica della sentenza o convalida di sfratto, i riferimenti del documento e la Cancelleria della Sezione del Tribunale che ha emesso il provvedimento.

11. RISCATTO DI ALLOGGI POPOLARI E RISCATTO DI ALLOGGI DI ENTI PUBBLICI GIÀ CONDOTTI IN LOCAZIONE

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Titolari del riscatto possono essere l'iscritto e/o il coniuge o l'iscritto e/o la parte dell'unione civile oppure l'iscritto in comproprietà con il convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia. I suddetti titolari, già locatari dell'immobile oggetto del riscatto, devono risultare nello stato di famiglia dell'iscritto.

Titolare del riscatto di alloggio può essere anche il figlio maggiorenne locatario dell'abitazione, anche se non convivente con il genitore; in tal caso, la casa dovrà costituire prima casa di proprietà e residenza del figlio.

Nel caso di riscatto in comproprietà con soggetti estranei a quelli indicati, il prestito viene concesso per la quota parte del prezzo dell'immobile riscattata dai soli titolari sopra indicati o dal figlio.

L'importo massimo concedibile è determinato dal costo sostenuto o da sostenere per il riscatto dell'immobile e non può superare il quinto dello stipendio/pensione.

I documenti specifici da allegare alla domanda non devono essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente il prestito attestante che il figlio non è proprietario di immobili ad uso abitativo nel territorio nazionale e che la casa oggetto del riscatto costituisce residenza del figlio in caso di riscatto alloggio del figlio (rilevabile nel modulo di domanda);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'iscritto che attesti il rapporto di parentela se trattasi di figlio non compreso nello stato di famiglia in caso di riscatto alloggio del figlio (rilevabile nel modulo di domanda);

• In presenza di stipula dell'atto notarile:

nel caso che il riscatto sia già avvenuto, dichiarazione notarile attestante la data in cui è stato stipulato l'atto di riscatto, i dati identificativi dei contraenti e la loro residenza, il prezzo d'acquisto, il repertorio e la data di registrazione dell'atto con l'indicazione della sede dell'Agenzia delle Entrate alla quale è stato presentato, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'iscritto con le medesime attestazioni sopra indicate, (rilevabile nel modulo di domanda). La domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di stipula dell'atto notarile di riscatto.

• In mancanza di stipula dell'atto notarile:

- Copia del contratto preliminare di riscatto alloggio popolare, sottoscritto dalle parti

contraenti, dal quale risulti il costo dell'immobile e un acconto versato non inferiore al 5% del prezzo pattuito e dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente, attestante gli estremi della registrazione del contratto preliminare di riscatto (numero, serie, data di registrazione e sede dell'Agenzia delle Entrate alla quale è stato presentato) (rilevabile nel modulo di domanda). La domanda deve essere presentata entro un anno dalla registrazione del contratto preliminare.

Oppure:

- documentazione dell'ente pubblico attestante la dismissione in corso dell'abitazione, il prezzo e la manifestazione di volontà del titolare del contratto di locazione di voler riscattare l'alloggio. La domanda deve essere presentata entro un anno dalla data della manifestazione di volontà espressa dal locatario.

12. ACQUISIZIONE DI CASA IN COOPERATIVA O DA COOPERATIVA COSTITUITA DA LOCATARI DI ABITAZIONI IN CORSO DI DISMISSIONE DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Titolari dell'acquisto possono essere, in qualità di socio/i, l'iscritto e/o il coniuge o l'iscritto e/o la parte dell'unione civile oppure l'iscritto in comproprietà con il convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia. I suddetti titolari devono risultare nello stato di famiglia dell'iscritto.

Titolare dell'acquisto può essere anche il figlio maggiorenne dell'iscritto, anche se non convivente con il genitore; in tal caso, la casa dovrà costituire prima casa di proprietà e residenza del figlio.

Nel caso di assegnazione di casa in comproprietà con soggetti estranei a quelli indicati, il prestito viene concesso per la quota parte di costo dell'immobile riferita ai soli titolari sopra indicati o al figlio.

L'importo massimo concedibile è determinato dal costo della casa sostenuto o da sostenere per l'acquisto e non può superare il quinto dello stipendio/pensione.

I documenti specifici da allegare alla domanda non devono essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art, 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rapporto di parentela con l'iscritto se trattasi di figlio non compreso nello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente il prestito attestante che il figlio non è proprietario di immobili ad uso abitativo nel territorio nazionale e che la casa oggetto d'acquisto costituirà residenza del figlio, in caso di acquisto del figlio (rilevabile nel modulo di domanda);

A. Per acquisto di casa in cooperativa:

- Verbale di assegnazione o di consegna dell'alloggio di data non anteriore ad un anno e dichiarazione del presidente della cooperativa timbrata e firmata attestante il costo del singolo appartamento assegnato o consegnato al socio.
- Copia delle ricevute dei pagamenti effettuati dal socio alla cooperativa di importo non inferiore al 5% del costo totale dell'appartamento.

B. Per l'acquisizione di abitazione da cooperativa costituita tra locatari di abitazioni in corso di dismissione di proprietà di Enti pubblici:

- Dichiarazione del presidente della cooperativa timbrata e firmata dalla quale risulti la qualità di socio e di locatario di abitazione riscattata dalla cooperativa, la presenza di altri locatari per la medesima unità immobiliare, il costo del riscatto a carico del socio e un acconto già versato d'importo non inferiore al 5% del costo totale dell'appartamento.

Qualora l'assegnazione definitiva sia già intervenuta da non oltre un anno, in luogo della documentazione indicata alle lettere A o B, occorre presentare:

- Dichiarazione notarile attestante la data di stipula dell'atto di assegnazione, i dati identificativi dei contraenti e la loro residenza, il prezzo d'acquisto, il repertorio e la data di registrazione dell'atto con l'indicazione della sede dell'Agenzia delle Entrate alla quale è stato presentato, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'iscritto con le attestazioni sopra indicate (rilevabile nel modulo di domanda). La domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di stipula dell'atto notarile di assegnazione della casa.

13.ACQUISTO CASA IN ITALIA O ALL'ESTERO

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: il prestito può essere richiesto per acquisto in Italia di casa in proprietà, comproprietà, nuda proprietà, proprietà superficiaria non superiore a 99 anni o per permuta di casa con importo da sostenere per differenza.

Per la casa all'estero il prestito può essere richiesto solo per l'acquisto della proprietà o comproprietà dell'immobile.

Titolari dell'acquisto possono essere l'iscritto e/o il coniuge oppure l'iscritto e/o la parte dell'unione civile oppure l'iscritto in comproprietà con il convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia. I suddetti titolari devono risultare nello stato di famiglia dell'iscritto.

Titolare dell'acquisto può essere anche il figlio maggiorenne dell'iscritto, anche se non convivente con il genitore; in tal caso, la casa dovrà costituire prima casa di proprietà e residenza del figlio.

Nel caso di acquisto in comproprietà con soggetti estranei a quelli indicati, il prestito viene concesso per la quota parte del prezzo d'acquisto dell'immobile riferita ai soli titolari sopra indicati o al figlio.

Titolare dell'acquisto può essere anche l'iscritto separato legalmente con sentenza definitiva di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che sia proprietario di quote di un'unità immobiliare ed intenda acquistare le residue quote di proprietà dell'ex coniuge.

La domanda non può essere presentata qualora sia stato concesso alla Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali mutuo ipotecario edilizio per l'acquisto dello stesso immobile.

L'importo massimo concedibile per l'acquisto della casa è determinato dal prezzo indicato nel contratto preliminare di compravendita oppure, in modalità di rimborso, dal prezzo di acquisto riportato nell'atto notarile, e non può superare il quinto dello stipendio/pensione.

I documenti specifici da allegare alla domanda non devono essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rapporto di parentela con l'iscritto se trattasi di figlio non compreso nello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente il prestito attestante che il figlio non è proprietario di immobili ad uso abitativo nel territorio nazionale e che la casa oggetto d'acquisto costituirà residenza del figlio in caso di acquisto del

figlio (rilevabile nel modulo di domanda);

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli estremi identificativi della sentenza di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e il Tribunale che l'ha emessa, per l'acquisto delle residue quote di proprietà immobiliare dall'ex coniuge.
- Certificazione conformità urbanistica ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità urbanistica del bene.

In presenza di atto notarile stipulato:

- dichiarazione notarile attestante la data in cui è stato stipulato l'atto di compravendita, i dati identificativi dei contraenti e la loro residenza, il prezzo d'acquisto, il repertorio e la data di registrazione dell'atto con l'indicazione della sede dell'Agenzia delle Entrate alla quale è stato presentato, **oppure** dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'iscritto con le attestazioni sopra indicate (rilevabile nel modulo di domanda). La domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di stipula dell'atto notarile di compravendita.

In mancanza di stipula dell'atto notarile:

- copia del contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti contraenti, dal quale risulti il costo dell'immobile e un acconto versato non inferiore al 5% del prezzo pattuito e dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente il prestito, attestante i dati identificativi della registrazione del contratto preliminare di compravendita (numero, serie, data di registrazione e sede dell'Agenzia delle Entrate alla quale è stato presentato) (rilevabile nel modulo di domanda). La domanda deve essere presentata entro un anno dalla registrazione del contratto preliminare.

- Per acquisto casa in Italia all'asta:

Copia dell'atto di aggiudicazione definitiva dell'immobile all'asta di data non anteriore ad un anno oppure copia dell'atto registrato di trasferimento dell'immobile di data non anteriore ad un anno.

- Per acquisto casa situata in uno Stato estero:

Copia di scrittura equivalente a contratto preliminare di compravendita in regola con le eventuali disposizioni tributarie sottoscritta in data non anteriore ad un anno attestante l'impegno assunto dai contraenti a vendere e ad acquistare l'immobile, nonché documentazione comprovante l'acconto versato non inferiore al 5% del prezzo pattuito oppure atto di acquisto della casa avvenuto da non oltre un anno. Gli atti dovranno essere prodotti in forma legalizzata e tradotti in lingua italiana dalle Autorità competenti.

14.ACQUISTO TERRENO EDIFICABILE O AGRICOLO OPPURE IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Il terreno edificabile o agricolo deve essere ubicato in Italia.

Titolari dell'acquisto possono essere l'iscritto e/o il coniuge, o l'iscritto e/o la parte dell'unione civile oppure l'iscritto in comproprietà con il convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia. I suddetti titolari devono risultare nello stato di famiglia dell'iscritto.

Nel caso di acquisto in comproprietà con soggetti estranei a quelli indicati, il prestito viene concesso sulla base del prezzo d'acquisto riferito alla quota parte di proprietà acquisita da uno dei titolari sopra indicati.

L'importo massimo concedibile è determinato dal prezzo d'acquisto del terreno e non può superare il quinto dello stipendio/pensione.

I documenti specifici da allegare alla domanda non devono essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- Per acquisto già avvenuto: dichiarazione notarile attestante la data di stipula dell'atto d'acquisto, i dati identificativi dei contraenti e la loro residenza, il prezzo, il repertorio e la data di registrazione dell'atto con l'indicazione dell'Agenzia delle Entrate alla quale è stato presentato, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'iscritto con le attestazioni sopra indicate. La domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di stipula dell'atto notarile di compravendita.
- **Per acquisto non ancora avvenuto:** contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti in data non anteriore ad un anno, dal quale risulti versato un acconto pari ad almeno il 5% del prezzo pattuito. La domanda deve essere presentata entro un anno dalla registrazione del contratto preliminare.
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente il prestito, attestante i dati identificativi della registrazione del contratto preliminare di compravendita (numero, serie, data di registrazione e sede dell'Agenzia delle Entrate alla quale è stato presentato. (rilevabile nel modulo di domanda).

15.COSTRUZIONE CASA

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: La costruzione della casa deve essere nel territorio italiano.

Proprietari del terreno edificabile e titolari della concessione edilizia o permesso di costruire possono essere l'iscritto e/o il coniuge o l'iscritto e/o parte dell'unione civile oppure l'iscritto in comproprietà con il convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia. I suddetti titolari devono risultare nello stato di famiglia dell'iscritto.

Titolare del permesso a costruire può essere anche il figlio maggiorenne dell'iscritto, anche se non convivente con il genitore; in tal caso, la casa oggetto di costruzione dovrà costituire prima casa di proprietà e residenza del figlio.

Nel caso di contitolarità del permesso di costruire con soggetti estranei a quelli indicati, il prestito viene concesso per la quota parte dell'importo preventivato spettante ai soli titolari sopra indicati o al figlio.

L'importo massimo concedibile è determinato dal costo di costruzione preventivato per la casa oppure, in caso di mancanza di preventivo (in modalità di rimborso), dall'importo totale delle fatture/ricevute prodotte e comunque non può superare il quinto dello stipendio/pensione.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- Autocertificazione del rapporto di parentela con l'iscritto se trattasi di figlio non compreso nello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente il prestito attestante che il figlio non è proprietario di immobili ad uso abitativo nel territorio nazionale e che la casa oggetto di costruzione costituirà residenza del figlio, in caso di costruzione casa del figlio (rilevabile nel modulo di domanda);

A - Per domande trasmesse entro i termini di validità della concessione edilizia o permesso di costruire:

- dichiarazione con timbro e firma rilasciata dal direttore dei lavori attestante che i lavori sono in corso, i dati identificativi e la data di rilascio del permesso a costruire, la data di inizio e fine lavori prevista dall'atto autorizzativo, l'ubicazione della casa, gli intestatari e il numero degli immobili ad uso abitativo previsti da progetto nell'edificio.
- computo metrico estimativo o capitolato d'appalto rilasciato, in costanza di validità del permesso a costruire, da professionisti iscritti agli albi professionali o da imprese edili su carta intestata relativo al costo totale della costruzione;
- copia delle fatture rilasciate in costanza di validità del permesso a costruire

relative ai lavori pari ad almeno il 5% del costo totale preventivato.

B - In alternativa ai documenti previsti alla lettera "A"

- dichiarazione con timbro e firma rilasciata dal direttore dei lavori attestante la data in cui i lavori sono stati conclusi e che gli stessi sono stati eseguiti in conformità ed entro i termini previsti dagli atti autorizzativi, dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.
- copia delle fatture di spesa sostenuta per lavori, acquisto materiali, parcelle professionali ecc. I pagamenti non devono essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

16.LAVORI CONDOMINIALI

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: il prestito può essere richiesto per lavori condominiali dell'edificio sito nel territorio nazionale, ove è ubicata la casa di residenza in proprietà, comproprietà, nuda proprietà, usufrutto, diritto di abitazione dell'iscritto e/o del coniuge o di parte dell'unione civile oppure del convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia.

Il prestito può essere richiesto anche per lavori condominiali relativi ad un edificio sito nel territorio nazionale, ove è ubicata una casa non di residenza di cui l'iscritto e/o il coniuge o parte dell'unione civile è proprietario oppure in cui l'iscritto è proprietario o comproprietario con il convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia.

I suddetti titolari devono risultare nello stato di famiglia dell'iscritto.

Il prestito viene concesso in base alla quota parte di titolarità, rispetto alla ripartizione millesimale della spesa, qualora la casa risulti in comproprietà con terzi estranei a quelli sopra indicati.

L'importo massimo concedibile è determinato dalla spesa da sostenere risultante dalla ripartizione millesimale oppure dall'importo totale della spesa sostenuta da non oltre un anno con ricevute condominiali e comunque non può superare il quinto dello stipendio/pensione.

I documenti specifici da allegare alla domanda non devono essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);

A. lavori in corso di esecuzione:

- copia rilasciata dall'amministratore del condominio del verbale di assemblea con il quale è stata deliberata l'effettuazione dei lavori, la scelta del preventivo, la ditta o l'impresa esecutrice dei lavori, oppure dichiarazione dell'amministratore del condominio attestante la data della delibera assembleare con la quale è stato scelto il preventivo/capitolato dei lavori da eseguire, approvato il costo complessivo ed individuata l'impresa esecutrice dei lavori.
- copia del riparto millesimale della spesa a carico dei singoli condomini, rilasciata dall'amministratore del condominio con timbro e firma, comprensivo degli importi da versare alle relative scadenze.
- copia delle ricevute di acconto già versato, rilasciate dall'amministratore pari ad almeno il 5% della spesa prevista a carico del condomino richiedente il prestito.

B. In alternativa ai documenti indicati alla lettera "A" a lavori ultimati, in modalità di rimborso:

- copia rilasciata dall'amministratore del condominio del verbale di assemblea con i quale è stata deliberata l'effettuazione dei lavori, la scelta del preventivo, la ditta o l'impresa esecutrice dei lavori, oppure dichiarazione dell'amministratore del condominio attestante la data della delibera assembleare con la quale è stato scelto il preventivo/capitolato dei lavori da eseguire, approvato il costo complessivo ed individuata l'impresa esecutrice dei lavori.
- copia del riparto millesimale della spesa a carico dei singoli condomini, rilasciata dall'amministratore del condominio con timbro e firma;
- copia di tutte le ricevute dei pagamenti effettuati per i lavori condominiali, rilasciate dall'amministratore al condomino e riparto millesimale della spesa a suo carico.

17.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Il prestito può essere richiesto per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia della casa di residenza, ubicata in Italia, in proprietà, comproprietà, nuda proprietà, usufrutto, diritto di abitazione dell'iscritto e/o del coniuge o di parte dell'unione civile oppure del convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia.

Il prestito può essere richiesto anche per lavori da eseguire in casa non di residenza, ubicata sul territorio nazionale, di cui l'iscritto e/o il coniuge o parte dell'unione civile è proprietaria oppure in cui l'iscritto è comproprietario con il convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia.

I suddetti titolari devono risultare nello stato di famiglia dell'iscritto.

L'importo massimo concedibile è determinato dal costo preventivato per i lavori oppure (in modalità di rimborso) dall'importo totale delle fatture/ricevute prodotte e comunque non può superare il quinto dello stipendio/pensione del richiedente.

Il prestito viene concesso in base alla quota parte di titolarità rispetto alla spesa preventivata o sostenuta, qualora l'immobile oggetto dei lavori risulti in comproprietà con terzi estranei a quelli sopra indicati.

Nel caso in cui i lavori riguardino le parti comuni della casa in cui non sia stato costituito un condominio, il prestito viene concesso, nei limiti consentiti dalla quota cedibile dell'iscritto, per la quota parte di spesa corrispondente ai millesimi di proprietà o, in mancanza, per la quota parte di spesa indicata dall'impresa o dal direttore dei lavori a carico dell'iscritto o del titolare della casa tra quelli sopra indicati.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- Autocertificazione riguardante i titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile tra quelli sopra indicati e i dati identificativi catastali dell'immobile.

A - Per domande trasmesse entro i termini di validità del titolo abilitativo:

- dichiarazione con timbro e firma rilasciata dal direttore dei lavori attestante che i lavori sono in corso, i dati identificativi del titolo abilitativo (titolare, data di presentazione e numero di protocollo), la data di inizio e fine lavori ove prevista, l'ubicazione della casa, l'indicazione dell'ufficio tecnico comunale al quale è stato presentato;
- computo metrico estimativo o capitolato d'appalto rilasciato da professionisti

iscritti agli albi professionali o da imprese edili su carta intestata relativo al costo totale dei lavori;

- copia delle fatture rilasciate in costanza di validità del titolo abilitativo relative all'esecuzione dei lavori pari ad almeno il 5% del costo totale preventivato;
- per lavori di manutenzione delle parti comuni dell'edificio, i cui proprietari non hanno costituito un condominio allegare anche: tabella millesimale o, in mancanza, dichiarazione con timbro e firma del direttore dei lavori o impresa edile attestante la spesa a carico del singolo titolare della casa fra quelli sopra indicati.

B - In alternativa ai documenti indicati alla lettera "A" a lavori ultimati, in modalità di rimborso:

- dichiarazione con timbro e firma rilasciata dal direttore dei lavori attestante il titolare del titolo abilitativo, la data in cui i lavori sono stati conclusi i lavori e che gli stessi sono stati eseguiti in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- copia delle fatture di spesa sostenuta per lavori, acquisto materiali, parcelle professionali ecc. I pagamenti non devono essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

18.LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Il prestito può essere richiesto per lavori di manutenzione ordinaria della casa di residenza sita in Italia in proprietà, comproprietà, nuda proprietà, usufrutto, comodato d'uso, diritto di abitazione o in locazione, dell'iscritto e/o del coniuge o di parte dell'unione civile oppure del convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia oppure della casa in cui l'iscritto coabiti da oltre un anno con uno dei componenti del suo nucleo familiare titolare o conduttore. I suddetti titolari devono risultare nello stato di famiglia dell'iscritto.

Il prestito può essere richiesto anche per lavori da eseguire in casa non di residenza, ubicata sul territorio nazionale, di cui l'iscritto e/o il coniuge o parte dell'unione civile è proprietario oppure in cui l'iscritto è comproprietario con il convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia. I suddetti titolari devono risultare nello stato di famiglia dell'iscritto.

L'importo massimo concedibile è determinato dal costo preventivato per i lavori oppure, in caso di mancanza di preventivo (in modalità di rimborso), dall'importo totale delle fatture/ricevute prodotte e comunque non può superare il quinto dello stipendio/pensione.

Il prestito viene concesso in base alla quota parte di titolarità rispetto alla spesa preventivata o fatturata, qualora l'immobile oggetto dei lavori risulti in comproprietà con terzi estranei a quelli sopra indicati.

I documenti specifici da allegare alla domanda non devono essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione riguardante i titolari della proprietà o di altro diritto reale di godimento tra quelli sopra indicati sull'immobile, nonché i dati identificativi catastali dell'immobile, oppure copia del contratto di comodato d'uso o di locazione;

A - Documentazione richiesta in presenza di preventivo lavori:

- Preventivo/i dettagliato/i dei lavori e del costo, rilasciati con timbro e firma da ditte specializzate nella realizzazione, installazione e manutenzione delle opere da effettuare oppure computo metrico estimativo rilasciato da iscritti agli albi professionali o da imprese edili su carta intestata;
- Ricevute fiscali, fatture di acconto relative all'esecuzione dei lavori e/o ai materiali acquistati pari ad almeno il 5% della spesa preventivata intestati al titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento tra quelli sopra indicati oppure al conduttore della casa, pari ad almeno il 5% della spesa totale preventivata per l'esecuzione dei lavori;

- Copia della comunicazione di avvio dei lavori trasmessa alle strutture pubbliche destinate al controllo (Scia, Cila, etc.), ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente, contenente i dati identificativi del titolo abilitativo (titolare, data di presentazione e numero di protocollo), la data di inizio e fine lavori ove prevista, l'ubicazione della casa, l'indicazione dell'ufficio tecnico comunale al quale è stata presentata;

B - In mancanza di preventivo indicato alla lettera "A" a lavori ultimati, in modalità di rimborso:

- copia delle ricevute fiscali e fatture di pagamento ecc..., di data non anteriore ad un anno, intestati al titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento oppure al conduttore della casa, relativi alla spesa totale sostenuta per i lavori eseguiti.
- copia della comunicazione di avvio dei lavori trasmessa alle strutture pubbliche destinate al controllo (Scia, Cila, etc.) contenente i dati identificativi del titolo abilitativo (titolare, data di presentazione e numero di protocollo), la data di inizio e fine lavori ove prevista, l'ubicazione della casa, l'indicazione dell'ufficio tecnico comunale al quale è stata presentata;

19.ACQUISTO E/O INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI O PANNELLI SOLARI, DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E/O DI CLIMATIZZAZIONE E IMPIANTI A RISPARMIO ENERGETICO RIFERITI ALLA CASA.

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Il prestito può essere richiesto per acquisto e/o installazione di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di pannelli solari, di impianti a risparmio energetico riferiti alla casa di residenza sita nel territorio nazionale, in proprietà, comproprietà, nuda proprietà, usufrutto, comodato d'uso, diritto abitativo, dell'iscritto e/o del coniuge o di parte dell'unione civile oppure del convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia.

Il prestito può essere richiesto anche per acquisto e/o installazione dei menzionati impianti in casa non di residenza, ubicata sul territorio nazionale, di cui l'iscritto e/o il coniuge o parte dell'unione civile è proprietario oppure in cui l'iscritto è comproprietario con il convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia.

I suddetti titolari devono risultare nello stato di famiglia dell'iscritto.

L'importo massimo concedibile è determinato dall'importo del preventivo per i lavori e/o per gli acquisti oppure, in caso di mancanza di preventivo (in modalità di rimborso), dall'importo totale delle fatture/ricevute prodotte e comunque non può superare il quinto dello stipendio/pensione.

Il prestito viene concesso in base alla quota parte di titolarità rispetto alla spesa preventivata o fatturata, qualora l'immobile oggetto dei lavori risulti in comproprietà con terzi estranei a quelli sopra indicati.

I documenti specifici da allegare alla domanda non devono essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione riguardante i titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile e i dati identificativi catastali dell'immobile.

A – Documentazione richiesta in presenza di preventivo:

- Preventivo dell'acquisto e/o installazione degli impianti, ovvero relazione dettagliata dei lavori da eseguire e dei costi, rilasciati da competenti professionisti o imprese, su carta intestata (anche con timbro lineare);
- copie delle fatture di spesa sostenuta per l'acquisto e/o per l'installazione degli impianti pari ad almeno il 5% della spesa complessiva preventivata, intestate al titolare del diritto di proprietà o di godimento;
- copia delle comunicazioni agli enti preposti al controllo (es. comunicazione ENEA)

B - In mancanza di preventivo indicato dalla lettera "A", in modalità di rimborso: Ricevute fiscali, fatture di pagamento, di data non anteriore ad un anno, intestate al titolare del diritto di proprietà o di godimento oppure al conduttore della casa, relative alla spesa totale sostenuta per i lavori eseguiti e/o per gli acquisti.

- copia delle comunicazioni agli enti preposti al controllo (es. comunicazione ENEA)

20.ACQUISTO O COSTRUZIONE DI GARAGE, POSTO AUTO COPERTO O CANTINA

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Titolari dell'acquisto o del permesso a costruire possono essere l'iscritto e/o il coniuge oppure l'iscritto e/o la parte dell'unione civile o l'iscritto in comproprietà con il convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia. I suddetti titolari devono risultare nello stato di famiglia dell'iscritto.

L'importo massimo concedibile per l'acquisto dell'immobile è determinato dal prezzo indicato nel contratto preliminare di compravendita oppure, in modalità di rimborso, dal prezzo di acquisto riportato nell'atto notarile, e non può superare il quinto dello stipendio/pensione.

L'importo massimo concedibile per costruzione dell'immobile è determinato dal costo di costruzione preventivato oppure, in caso di mancanza di preventivo (in modalità di rimborso), dall'importo totale delle fatture/ricevute prodotte, e comunque non può superare il quinto dello stipendio/pensione.

Nel caso di acquisto o costruzione in comproprietà con soggetti estranei a quelli indicati, il prestito viene concesso sulla base del prezzo d'acquisto o del costo di costruzione riferito alla quota parte di proprietà acquisita dai titolari sopra indicati.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER ACQUISTO GARAGE, POSTO AUTO COPERTO O CANTINA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);

Per acquisto non ancora avvenuto: - copia del contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti contraenti, dal quale risulti il costo dell'immobile e un acconto versato non inferiore al 5% del prezzo pattuito e dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente il prestito, attestante gli estremi della registrazione del contratto preliminare di compravendita: numero, serie, data di registrazione e sede dell'Agenzia delle Entrate alla quale è stato presentato (**rilevabile nel modulo di domanda**). La domanda deve essere presentata entro un anno dalla registrazione del contratto preliminare.

Per acquisto già avvenuto: - dichiarazione notarile attestante la data in cui è stato stipulato l'atto di compravendita, i dati identificativi dei contraenti e la loro residenza, il prezzo d'acquisto, il numero di repertorio e la data di registrazione dell'atto con l'indicazione della sede dell'Agenzia delle Entrate alla quale è stato presentato, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'iscritto recante i dati suddetti (rilevabile nel modulo di domanda). La domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di stipula dell'atto notarile di compravendita.

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER COSTRUZIONE GARAGE, POSTO AUTO COPERTO O CANTINA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);

A - Per domande trasmesse entro i termini di validità del permesso a costruire:

- dichiarazione con timbro e firma rilasciata dal direttore dei lavori attestante che i lavori sono in corso, i dati identificativi e la data di rilascio del permesso a costruire, la data di inizio e fine lavori prevista dall'atto autorizzativo, l'ubicazione e gli intestatari, tra quelli sopra indicati, del garage/posto auto/cantina;
- computo metrico estimativo o capitolato d'appalto rilasciato, in costanza di validità del permesso a costruire, da professionisti iscritti agli albi professionali o da imprese edili su carta intestata relativo al costo totale della costruzione;
- copia delle fatture rilasciate in costanza di validità del permesso a costruire relative ai lavori pari ad almeno il 5% del costo totale preventivato.

B - In alternativa ai documenti previsti alla lettera "A"

- dichiarazione con timbro e firma rilasciata dal direttore dei lavori recante il nominativo del/i titolare/i del permesso a costruire, la data in cui i lavori sono stati conclusi e che gli stessi sono stati eseguiti in conformità ed entro i termini previsti dagli atti autorizzativi, dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.
- copia delle fatture di spesa sostenuta per lavori, acquisto materiali, parcelle professionali ecc.... I pagamenti non devono essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

21.SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI CAPPELLA CIMITERIALE O ACQUISIZIONE LOCULO, ECC...

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Titolari dell'acquisto o del permesso a costruire possono essere l'iscritto e/o il coniuge oppure l'iscritto e/o la parte dell'unione civile oppure l'iscritto in comproprietà con il convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia. I suddetti titolari devono risultare nello stato di famiglia dell'iscritto.

L'importo massimo concedibile per l'acquisto della cappella è determinato dal prezzo indicato nel contratto preliminare di compravendita oppure, in modalità di rimborso, dal prezzo di acquisto riportato nell'atto notarile e non può superare il quinto dello stipendio/pensione.

L'importo massimo concedibile per costruzione della cappella è determinato dal costo di costruzione preventivato oppure, in caso di mancanza di preventivo (in modalità di rimborso), dall'importo totale delle fatture/ricevute prodotte e comunque non può superare il quinto dello stipendio/pensione.

La domanda può essere avanzata anche soltanto per spese connesse all'acquisizione di loculo, ecc....

Nel caso di acquisto o costruzione in comproprietà con soggetti estranei a quelli indicati, il prestito viene concesso sulla base del prezzo d'acquisto o del costo di costruzione riferito alla quota parte di proprietà acquisita dai titolari sopra indicati.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER ACQUISTO CAPPELLA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);

Per acquisto non ancora avvenuto:

- copia del contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti contraenti, dal quale risulti il costo della cappella e un acconto versato non inferiore al 5% del prezzo pattuito;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente il prestito, attestante gli estremi della registrazione del contratto preliminare di compravendita: numero, serie, data di registrazione e sede dell'Agenzia delle Entrate alla quale è stato presentato (rilevabile nel modulo di domanda).

La domanda deve essere presentata entro un anno dalla registrazione del contratto preliminare.

Per acquisto già avvenuto: - dichiarazione notarile attestante la data in cui è stato stipulato l'atto di compravendita, i dati identificativi dei contraenti e la loro residenza, il prezzo d'acquisto, il numero di repertorio e la data di registrazione dell'atto con l'indicazione della sede dell'Agenzia delle Entrate alla quale è stato

presentato, **oppure** dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'iscritto recante i dati suddetti (**rilevabile nel modulo di domanda**).

La domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di stipula dell'atto notarile di compravendita.

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER COSTRUZIONE CAPPELLA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);

A - Per domande trasmesse entro i termini di validità del permesso a costruire:

- dichiarazione con timbro e firma rilasciata dal direttore dei lavori attestante che i lavori sono in corso, i dati identificativi e la data di rilascio del permesso a costruire, la data di inizio e fine lavori prevista dall'atto autorizzativo, l'ubicazione e gli intestatari della cappella;
- computo metrico estimativo o capitolato d'appalto rilasciato, in costanza di validità del permesso a costruire, da professionisti iscritti agli albi professionali o da imprese edili su carta intestata relativo al costo totale della costruzione;
- copia delle fatture rilasciate in costanza di validità del permesso a costruire relative ai lavori pari ad almeno il 5% del costo totale preventivato.

B - In alternativa ai documenti previsti alla lettera "A" in modalità di rimborso

- dichiarazione con timbro e firma rilasciata dal direttore dei lavori recante il nominativo del/i titolare/i del permesso a costruire, la data in cui i lavori sono stati conclusi e che gli stessi sono stati eseguiti in conformità ed entro i termini previsti dagli atti autorizzativi, dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia;
- copia delle fatture/ricevute di pagamento effettuato per lavori, acquisto materiali, parcelle professionali ecc.... I pagamenti non devono essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER ACQUISTO LOCULO/I, ECC...

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);

Per acquisto non ancora avvenuto:

- Documentazione/preventivi attestanti i costi da sostenere per l'acquisizione del/i loculo/i;
- copia delle ricevute di pagamento intestate ai soggetti sopra indicati pari ad almeno il 5% della documentazione di spesa totale prevista.

La documentazione suddetta non deve essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

Per acquisto già avvenuto in modalità di rimborso:

- documentazione attestante l'acquisto avvenuto e ricevute di pagamento intestate ai soggetti sopra indicati relativi all'acquisto del loculo/i, ecc.;
- I pagamenti non devono essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

22.ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE O PARZIALE DI MUTUO IPOTECARIO STIPULATO, A QUALSIASI TITOLO, CON ISTITUTI DI CREDITO O SOCIETA' FINANZIARIE, COMPRESO IL MUTUO IPOTECARIO CONTRATTO CON L'INPS DAGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI.

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: titolari del mutuo ipotecario possono essere l'iscritto oppure l'iscritto cointestatario del mutuo con il coniuge o con il figlio o con la parte dell'unione civile o con il convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia e ricompreso nello stato di famiglia.

Nel caso di contitolarità del mutuo dell'iscritto con soggetti estranei a quelli indicati, il prestito viene concesso per la quota parte dell'importo spettante al solo iscritto.

Per i mutui ipotecari contratti con l'Inps da parte degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali trovano applicazione le disposizioni regolamentari in materia.

L'importo massimo concedibile è determinato dalla somma dovuta per la parziale o totale estinzione oppure, in modalità di rimborso, dall'importo totale documentato con pagamento già avvenuto e comunque non può superare il quinto dello stipendio/pensione del richiedente.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);

A. Mutuo ipotecario da estinguere:

- Richiesta del richiedente di voler estinguere parzialmente o totalmente il mutuo ipotecario; (rilevabile nel modulo di domanda);
- Conteggio estintivo rilasciato dall'Istituto bancario o finanziario, attestante l'importo da versare entro la data indicata dal richiedente il prestito, i dati identificativi del titolare o contitolari del mutuo e dell'immobile sul quale è stata accesa ipoteca e a quale titolo è stato concesso il mutuo. Per il mutuo ipotecario contratto con l'Inps tali dati sono già in possesso dell'Istituto.

B. In alternativa ai documenti previsti alla lettera "A":

- documento contabile di versamento di estinzione parziale o totale già effettuato da parte dell'iscritto, rilasciato dall'Istituto mutuante.
- dichiarazione dell'Istituto mutuante attestante l'indicazione dei dati identificativi del titolare o contitolari del mutuo e dell'immobile sul quale è stata accesa ipoteca e a quale titolo è stato concesso il mutuo.

Per il mutuo ipotecario contratto con l'Inps tali dati sono già in possesso dell'Istituto.

La domanda di prestito deve essere trasmessa entro un anno dalla data di estinzione già avvenuta,

23.ESTINZIONE DI PRESTITI PRESENTI SU STIPENDIO O PENSIONE DELL'ISCRITTO ACCESI CON ISTITUTI DI CREDITO O SOCIETA' FINANZIARIE OD ALTRO ENTE AUTORIZZATO ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Titolare del prestito da estinguere deve essere l'iscritto.

L'importo massimo concedibile è determinato dalla somma dovuta per l'anticipata estinzione e comunque non può superare il quinto dello stipendio/pensione.

L'estinzione di uno o più finanziamenti presenti in busta paga dell'iscritto verrà effettuata direttamente dall'Inps all'Istituto cessionario.

Le rate versate in più nelle more della definizione del nuovo prestito, rispetto al conteggio di anticipata estinzione fornito dall'Istituto cessionario, dovranno essere richieste dall'iscritto all'Istituto di credito dopo il versamento del debito residuo effettuato dall'Inps a quest'ultimo.

Per l'estinzione dei prestiti presenti su stipendio o pensione dell'iscritto è prevista, per l'importo residuale consentito o richiesto nei limiti del quinto cedibile, la possibilità di fruire del prestito anche per un'ulteriore motivazione, fra quelle previste dal regolamento di concessione, con allegazione della relativa documentazione contemplata.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda), tranne che per il caso in cui la richiesta venga avanzata per la sola estinzione prestiti.

A - Finanziamenti in busta paga da estinguere:

- conto estintivo aggiornato rilasciato dall'Istituto cessionario con l'indicazione dell'importo dovuto dall'iscritto;
- delega, sottoscritta dal richiedente il prestito, che autorizza l'Inps ad effettuare il pagamento del residuo debito all'Istituto cessionario.
- -Dichiarazione da parte dell'iscritto che si impegna a pagare gli interessi richiesti dall'Istituto cessionario sull'importo effettuato, nell'eventualità in cui il pagamento venga effettuato dall'Inps oltre il termine indicato nel documento recante il conteggio di anticipata estinzione;
- dichiarazione del richiedente relativa all'eventuale ulteriore motivazione con allegazione della documentazione contemplata dal regolamento (rilevabile nel modulo di domanda).

24.ESTINZIONE DI PRESTITI PERSONALI, POSIZIONI DEBITORIE (ANCHE PER PRESTITI E MUTUI IPOTECARI CON GESTIONI CREDITO INPS), SCOPERTI, ECC. CON ISTITUTI DI CREDITO O SOCIETA' FINANZIARIE NON RISULTANTI SU STIPENDIO O PENSIONE.

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Titolari del prestito può essere l'iscritto e/o il coniuge oppure la parte dell'unione civile o il convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia o il figlio dell'iscritto. Titolari del prestito possono essere anche l'iscritto cointestatario del prestito con il coniuge o con la parte dell'unione civile o con il convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia o con il figlio dell'iscritto. I suddetti titolari devono risultare compresi nello stato di famiglia dell'iscritto.

L'importo massimo concedibile non può superare il quinto cedibile dello stipendio o pensione del richiedente ed è determinato dalla somma dovuta per estinzione o ripianamento di una o più posizioni debitorie oppure, in modalità di rimborso, dall'importo totale del pagamento già effettuato da non oltre un anno.

In caso di richiesta per estinzione di uno o più prestiti non in busta paga o cedolino di pensione, qualora l'importo massimo concedibile non fosse sufficiente ad estinguere totalmente il residuo debito del prestito o dei prestiti di cui si chiede l'estinzione, il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di impegno ad estinguere l'importo rimanente con proprie risorse economiche. In mancanza della suddetta dichiarazione l'importo concedibile verrà determinato a copertura dei soli prestiti per i quali sia possibile effettuare un'estinzione totale.

Il prestito può essere concesso altresì per ripianare posizioni debitorie relative a prestiti e mutui ipotecari non risolti concessi agli iscritti della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, agli iscritti della Gestione Assistenza Magistrale e agli iscritti della Gestione Fondo ex Ipost. In tal caso l'importo erogato verrà trattenuto dall'INPS, mediante operazione contabile interna, a ripianamento della posizione debitoria, come risultante dalle evidenze documentali tratte dai relativi sistemi informatizzati dell'Istituto.

L'importo concedibile non potrà comunque superare il quinto cedibile dello stipendio/pensione del richiedente.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- dichiarazione aggiornata al mese della trasmissione della domanda rilasciata dall'Istituto di credito/Società finanziaria, con l'indicazione del titolare del finanziamento e dell'importo da estinguere **oppure** documento comprovante il pagamento dei prestiti estinti da non oltre un anno rilasciato dall'Istituto di Credito/Società finanziaria con l'indicazione del titolare tra quelli sopra indicati;
- dichiarazione di impegno del richiedente ad estinguere l'importo rimanente con

proprie risorse economiche in caso di richiesta per estinzione di uno o più prestiti non in busta paga o cedolino di pensione, qualora l'importo massimo concedibile non fosse sufficiente ad estinguere totalmente il residuo debito del prestito o dei prestiti di cui si chiede l'estinzione;

- documentazione aggiornata al mese della trasmissione della domanda rilasciata dall'Istituto di credito/Società finanziaria attestante l'esposizione debitoria, con l'indicazione dell'obbligato e del dettaglio delle somme da pagare (nel caso di estinzione di debiti, scoperti bancari, ecc. con Istituto di credito/Società finanziaria) oppure documentazione comprovante il pagamento già effettuato dei debiti/scoperti bancari, ecc.. da non oltre un anno rilasciata dall'Istituto di Credito/Società finanziaria con l'indicazione del titolare tra quelli sopra indicati.

25.ACQUISTO DI ARREDAMENTI E/O DI ELETTRODOMESTICI E/O DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Il prestito può essere richiesto per acquisto arredamenti e/o elettrodomestici e/o apparecchiature elettroniche da parte dell'iscritto e/o del coniuge oppure dell'iscritto e/o di parte dell'unione civile oppure dell'iscritto e/o del convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia.

I soggetti sopra indicati devono risultare compresi nello stato di famiglia dell'iscritto.

L'importo massimo concedibile è determinato dal costo preventivato per gli arredi/elettrodomestici/apparecchiature elettroniche da acquistare oppure, in caso di mancanza di preventivo (in modalità di rimborso), dall'importo totale delle fatture per acquisto prodotte e comunque non può superare il quinto dello stipendio/pensione.

I documenti specifici da allegare alla domanda non devono essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- Preventivo/i di spesa con l'indicazione dettagliata dei costi, su carta intestata (anche con timbro lineare), rilasciato all'iscritto e/o ad uno dei soggetti compresi nello stato di famiglia dell'iscritto;
- Fatture comprovanti almeno il 5% delle spese totali preventivate, intestato all'iscritto e/o ad uno dei soggetti compresi nello stato di famiglia dell'iscritto.

In mancanza di preventivo, in modalità di rimborso: copie delle fatture di pagamento intestate all'iscritto e/o ad uno dei soggetti compresi nello stato di famiglia dell'iscritto con l'indicazione degli arredi e/o elettrodomestici e/o apparecchiature elettroniche già acquistati da non oltre un anno.

26.MATRIMONIO O CELEBRAZIONE DELL'UNIONE CIVILE DELL'ISCRITTO

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: il prestito viene concesso per matrimonio o unione civile dell'iscritto.

L'importo massimo concedibile è determinato dalla spesa da sostenere per l'evento oppure in modalità di rimborso, ad evento avvenuto, dal quinto cedibile.

In entrambi i casi non può superare il quinto cedibile di stipendio/pensione del richiedente.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);

Per matrimonio o unione civile in Italia:

A. Per matrimonio o unione civile non ancora avvenuti:

- Autocertificazione attestante la data di avvenute pubblicazioni (civili o religiose o entrambe) di matrimonio, in corso di validità, il luogo ove sono avvenute e i dati identificativi dei nubendi, oppure, per le unioni civili, dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'iscritto, attestante che non sussistono cause impeditive alla costituzione dell'unione civile come risulta dalla comunicazione ricevuta dall'ufficiale di stato civile (indicare data e dati identificativi delle parti), oppure che sono decorsi 30 giorni dalla redazione del processo verbale relativo alla richiesta di costituzione dell'unione civile e che i richiedenti (indicare i dati identificativi) non hanno ricevuto alcuna comunicazione dall'ufficiale di stato civile circa l'esistenza di impedimenti o l'insussistenza dei presupposti per la costituzione dell'unione civile.
- documentazione/preventivi relativi alle spese da sostenere e copia di fatture o ricevute fiscali pari ad almeno il 5% delle spese totali documentate

La domanda di prestito deve essere presentata entro un anno dalla data della documentazione attestante la spesa da sostenere.

B. In alternativa a quanto richiesto alla lettera "A", per matrimonio o unione civile già avvenuti (in modalità di rimborso):

- autocertificazione resa dal richiedente il prestito con indicazione della data e del luogo ove è stato celebrato il matrimonio o l'unione civile, nonché i dati identificativi dei coniugi o delle parti dell'unione civile

La domanda di prestito deve essere presentata entro un anno dalla data del matrimonio o dell'unione civile.

Per matrimonio o unione civile in uno Stato estero:

A. Per matrimonio o unione civile non ancora avvenuti:

- Documentazione equipollente alle pubblicazioni di matrimonio/unione civile in corso di validità, dalla quale si evinca il luogo ove sono avvenute e i dati identificativi dei nubendi;
- documentazione/preventivi relativi alle spese da sostenere e copia di fatture o ricevute fiscali pari ad almeno il 5% delle spese totali documentate.

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta in forma legalizzata e tradotta in lingua italiana dalle Autorità competenti.

La domanda di prestito deve essere presentata entro un anno dalla data della documentazione attestante la spesa da sostenere.

B. In alternativa a quanto richiesto alla lettera "A", per matrimonio o unione civile avvenuti (in modalità di rimborso):

-dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione resa dal richiedente il prestito con indicazione della data e del luogo ove è stato celebrato il matrimonio o l'unione civile, dei dati identificativi dei coniugi o delle parti dell'unione civile, con indicazione del Comune italiano competente presso il cui registro di stato civile sia stato trascritto il relativo atto.

27.MATRIMONIO O CELEBRAZIONE DELL'UNIONE CIVILE DEI FIGLI DELL'ISCRITTO

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Il prestito per matrimonio o per unione civile del figlio non può essere richiesto qualora il figlio sia iscritto alla gestione e abbia i requisiti per presentare la domanda di prestito per tale motivazione. L'importo massimo concedibile è determinato dalla spesa da sostenere per l'evento oppure in modalità di rimborso, ad evento avvenuto, dal quinto cedibile. In entrambi i casi non può superare il quinto cedibile di stipendio/pensione del richiedente.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rapporto di parentela con l'iscritto se trattasi di figlio non compreso nello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);

Per matrimonio o unione civile in Italia:

A. Per matrimonio o unione civile non ancora avvenuti:

- Autocertificazione attestante la data di avvenute pubblicazioni (civili o religiose o entrambe) di matrimonio, in corso di validità, il luogo ove sono avvenute e i dati identificativi dei nubendi, oppure, per le unioni civili, dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'iscritto, attestante che non sussistono cause impeditive alla costituzione dell'unione civile come risulta dalla comunicazione ricevuta dall'ufficiale di stato civile (indicare data e dati identificativi delle parti), oppure che sono decorsi 30 giorni dalla redazione del processo verbale relativo alla richiesta di costituzione dell'unione civile e che i richiedenti (indicare i dati identificativi) non hanno ricevuto alcuna comunicazione dall'ufficiale di stato civile circa l'esistenza di impedimenti o l'insussistenza dei presupposti per la costituzione dell'unione civile.
- documentazione/preventivi relativi alle spese da sostenere e copia di fatture o ricevute fiscali pari ad almeno il 5% delle spese totali documentate

La domanda di prestito deve essere presentata entro un anno dalla data della documentazione attestante la spesa da sostenere.

B. In alternativa a quanto richiesto alla lettera "A", per matrimonio o unione civile già avvenuti (in modalità di rimborso):

- autocertificazione resa dal richiedente il prestito con indicazione della data e del luogo ove è stato celebrato il matrimonio o l'unione civile, nonché i dati identificativi dei coniugi o delle parti dell'unione civile.

La domanda di prestito deve essere presentata entro un anno dalla data del matrimonio o dell'unione civile.

Per matrimonio o unione civile in uno Stato estero:

A. Per matrimonio o unione civile non ancora avvenuti:

- Documentazione equipollente alle pubblicazioni di matrimonio/unione civile in corso di validità, dalla quale si evinca il luogo ove sono avvenute e i dati identificativi dei nubendi;
- documentazione/preventivi relativi alle spese da sostenere e copia di fatture o ricevute fiscali pari ad almeno il 5% delle spese totali documentate.

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta in forma legalizzata e tradotta in lingua italiana dalle Autorità competenti.

La domanda di prestito deve essere presentata entro un anno dalla data della documentazione attestante la spesa da sostenere.

B. In alternativa a quanto richiesto alla lettera "A", per matrimonio o unione civile avvenuti (in modalità di rimborso):

-dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione resa dal richiedente il prestito con indicazione della data e del luogo ove è stato celebrato il matrimonio o l'unione civile, dei dati identificativi dei coniugi o delle parti dell'unione civile, con indicazione del Comune italiano competente presso il cui registro di stato civile sia stato trascritto il relativo atto.

28.EVENTI RELIGIOSI CATTOLICI (QUALI BATTESIMO, PRIMA COMUNIONE, CRESIMA, ECC...) O EVENTI SIMILARI DA RIFERIRE A CULTI DIVERSI DALLA RELIGIONE CATTOLICA AMMESSI NELLO STATO RIGUARDANTI I FIGLI DELL'ISCRITTO

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Il prestito può essere richiesto dall'iscritto per necessità connesse ad eventi (battesimo, prima comunione, cresima, etc...) che riguardano i figli anche se non compresi nello stato di famiglia.

L'importo massimo concedibile è determinato dalla spesa documentata da sostenere per gli eventi oppure, in modalità di rimborso, ad evento avvenuto, dal quinto cedibile.

In entrambi i casi non può superare il quinto cedibile di stipendio/pensione del richiedente.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rapporto di parentela con l'iscritto se trattasi di figlio non compreso nello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);

A. A evento non ancora avvenuto:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la data e il luogo ove verrà celebrato l'evento religioso cattolico o ad altro evento da riferire a confessioni religiose ammesse nello Stato;
- documentazione/preventivi, attestanti le spese da sostenere e copia di fatture o ricevute fiscali pari ad almeno il 5% delle spese totali documentate/preventivate

La domanda di prestito deve essere presentata entro un anno dalla data della documentazione attestante la spesa da sostenere.

B. A evento già avvenuto:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la data e il luogo dove è stato celebrato l'evento religioso cattolico o ad altro evento da riferire a confessioni religiose ammesse nello Stato;

La domanda di prestito deve essere presentata entro un anno dalla data dell'evento già avvenuto.

29.NASCITA FIGLI - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - ADOZIONI

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: L'importo massimo concedibile non può superare il quinto cedibile dello stipendio/pensione del richiedente.

La domanda deve essere presentata entro un anno dalla data dell'evento (nascita, affidamento, adozione).

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione con indicazione della paternità e maternità, data e luogo di nascita del figlio;
- **In caso di affidamento preadottivo o adozione**: documentazione attestante l'avvenuto affidamento preadottivo o l'adozione.

30. DECESSO DI FAMILIARI

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Viene preso in considerazione il decesso del coniuge o di parte dell'unione civile o del convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia e ricompreso nello stato di famiglia dell'iscritto, oppure dei figli, dei fratelli, dei genitori o dei suoceri anche se non ricompresi nello stato di famiglia del richiedente il prestito.

L'importo massimo concedibile non può superare il quinto cedibile dello stipendio/pensione del richiedente. La domanda deve essere presentata entro un anno dalla data dell'evento (data del decesso).

I documenti specifici da allegare alla domanda non devono essere di data anteriore ad un anno rispetto alla data di presentazione della richiesta di prestito.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione della morte del familiare contenente luogo e data del decesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rapporto di parentela con l'iscritto se trattasi di familiari, fra quelli previsti, non compresi nello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda).

31.TRASLOCO DELL'ISCRITTO PER NECESSITA' FAMILIARI O DI LAVORO

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: il prestito può essere richiesto da parte dell'iscritto e/o del coniuge oppure dell'iscritto e/o di parte dell'unione civile oppure dell'iscritto e/o del convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia.

I soggetti sopra indicati devono risultare nello stato di famiglia dell'iscritto.

L'importo massimo concedibile non può superare il quinto dello stipendio/pensione ed è determinato dalla spesa documentata da sostenere oppure, in mancanza di preventivi di spesa (in modalità di rimborso), dall'importo totale delle spese già sostenute.

La domanda di prestito deve essere presentata entro un anno dalla data del cambio di residenza.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione attestante la data del cambio di residenza e l'ubicazione del nuovo alloggio.

A - Documentazione richiesta in presenza di preventivi:

- preventivi di spesa da sostenere connessi al trasloco e al cambio di residenza dell'iscritto (compreso eventuale contratto di locazione)
- copia di fatture o ricevute fiscali pari ad almeno il 5% delle spese previste per il trasloco presso la nuova residenza, compreso eventuale contratto di locazione, ecc...

B - In mancanza di preventivi indicati alla lettera "A", a trasloco avvenuto, in modalità di rimborso:

- copia delle ricevute fiscali e fatture di pagamento ecc.... sostenuto per il trasloco già avvenuto, intestate all'iscritto e/o ad uno dei soggetti compresi nello stato di famiglia dell'iscritto.

32.ISCRIZIONE E FREQUENZA IN ITALIA O ALL'ESTERO A CORSI UNIVERSITARI, A CORSI POST - LAUREA, A CONSERVATORI DI MUSICA, ACCADEMIE DI BELLE ARTI, ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CHE RILASCIANO TITOLI LEGALMENTE RICONOSCIUTI, COMPRESO L'ACQUISTO DEI TESTI DI STUDIO O DEL MATERIALE DI RICERCA, DI STRUMENTI MUSICALI ECC...

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Il prestito può essere richiesto dall'iscritto per necessità proprie, del coniuge o di parte dell'unione civile o del convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia e ricompreso nello stato di famiglia, oppure per necessità dei figli dell'iscritto, anche non compresi nello stato di famiglia.

L'importo massimo concedibile è determinato dalla spesa da sostenere oppure, in caso di mancanza di quantificazione delle spese (in modalità di rimborso), dall'importo totale dei giustificativi di pagamento prodotti e non può comunque superare il quinto dello stipendio/pensione.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rapporto di parentela con l'iscritto, se trattasi di figlio non compreso nello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);

A – Documentazione richiesta per domande trasmesse durante il periodo di corso:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente il prestito dalla quale risultino la denominazione dell'Università, del Conservatorio di musica, dell'Accademia delle belle arti, ecc...., la tipologia di corso, la durata legale del corso, la data di immatricolazione o, in caso di mancata richiesta di prestito nel primo anno del corso, la data di iscrizione ad anni successivi al primo.
- ricevuta/e di pagamento relativa/e all'immatricolazione/iscrizione al corso oppure, nel caso di corso all'estero, documentazione equipoliente prodotta in forma legalizzata e tradotta in lingua italiana dalle Autorità competenti.

B - In alternativa alla documentazione della lettera "A", in modalità di rimborso:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente il prestito dalla quale risultino la denominazione dell'Università, del Conservatorio di musica, dell'Accademia delle belle arti, ecc...., la tipologia di corso, la data di immatricolazione e la data di conseguimento del titolo;
- copia dei giustificativi dei pagamenti sostenuti ed attinenti al corso frequentato (ad esempio: iscrizione, acquisto di testi, materiale di ricerca, strumenti musicali, eventuale contratto di locazione, ecc....) fino al conseguimento del titolo, intestati all'iscritto e/o ad uno dei soggetti sopraindicati, oppure, nel caso di corso all'estero,

documentazione equipollente prodotta in forma legalizzata e tradotta in lingua italiana dalle Autorità competenti.

33.AVVIO DI ATTIVITA' IN PROPRIO (ARTIGIANALE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE, PROFESSIONALE) DEL CONIUGE E DEI FIGLI DELL'ISCRITTO

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Il prestito può essere richiesto dall'iscritto per favorire l'avvio dell'attività in proprio dei figli e/o del coniuge. Titolare dell'attività da avviare deve essere il figlio e/o il coniuge.

Il prestito può essere richiesto dall'iscritto per necessità del coniuge o di parte dell'unione civile o del convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia e ricompreso nello stato di famiglia, oppure per necessità dei figli dell'iscritto anche non compresi nello stato di famiglia.

L'importo massimo concedibile non può superare il quinto dello stipendio/pensione ed è determinato dalla spesa documentata da sostenere per l'avvio dell'attività oppure, in mancanza di preventivi di spesa (in modalità di rimborso), dall'importo totale delle spese già sostenute.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione dello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rapporto di parentela con l'iscritto, se trattasi di figlio non compreso nello stato di famiglia (rilevabile nel modulo di domanda);

A - Documentazione richiesta per domanda trasmessa durante l'avvio dell'attività

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente il prestito dalla quale risultino la data di apertura, il numero della partita IVA del figlio e/o del coniuge e/o della parte dell'unione civile e/o convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia,, gli estremi dell'eventuale iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure data e numero di iscrizione all'albo professionale relativo all'attività da avviare;
- preventivi di spesa da sostenere connessi all'apertura dell'attività, intestati ai soggetti sopra indicati.
- copia di fatture o ricevute fiscali pari ad almeno il 5% delle spese preventivate per l'avviamento dell'attività.

La domanda di prestito deve essere presentata entro un anno dalla data di apertura della partita IVA.

B - In alternativa alla documentazione della lettera "A", in modalità di rimborso:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente il prestito dalla quale risultino la data di apertura, il numero della partita IVA del figlio e/o del coniuge e/o

della parte dell'unione civile e/o convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia, gli estremi dell'eventuale iscrizione alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura oppure data e numero di iscrizione all'albo professionale relativo all'attività da avviare;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente il prestito dalla quale risulti la sede dell'attività intrapresa dal figlio e/o del coniuge e/o della parte dell'unione civile e/o convivente unito stabilmente da legami affettivi di coppia;
- copia dei pagamenti fiscali sostenuti per l'avviamento dell'attività intestati ai soggetti sopra indicati.

La domanda di prestito deve essere presentata entro un anno dalla data dell'ultima copia del pagamento sostenuto.

34.ALTRI CASI SOCIALMENTE RILEVANTI DI AGGRAVIO AL BILANCIO FAMILIARE DELL'ISCRITTO NON RIENTRANTI NELLE MOTIVAZIONI PREVISTE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

RESTITUZIONE: il prestito può essere richiesto a scelta dell'iscritto con restituzione di durata quinquennale o decennale.

DESCRIZIONE E CONDIZIONI: Il prestito può essere richiesto per fronteggiare impellenti necessità che comportino un aggravio al bilancio familiare dell'iscritto, dovute anche ad esigenze di rilievo sociale di uno dei componenti ricompresi da almeno un anno nello stato di famiglia del richiedente il prestito.

Il Direttore della Sede/Polo competente valuta la rilevanza sociale di aggravio al bilancio familiare della motivazione addotta a sostegno della richiesta di prestito, alla stregua della considerazione che il prestito erogato all'iscritto consentirà o quanto meno agevolerà il superamento della situazione di aggravio documentata dallo stesso.

L'importo massimo concedibile è determinato dalla spesa da sostenere o già sostenuta e comunque non può superare il quinto dello stipendio/pensione.

La DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA è quella prevista all'art. 16 del Regolamento

DOCUMENTI SPECIFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente attestante che la documentazione inviata con la domanda di prestito è conforme agli originali in suo possesso (rilevabile nel modulo di domanda);
- autocertificazione del richiedente il prestito dello stato di famiglia storico contenente le informazioni relative alla composizione del nucleo familiare risalente ad un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, con l'indicazione delle eventuali variazioni intervenute (rilevabile nel modulo di domanda);
- relazione del richiedente il prestito che attesti lo stato di disagio economico per particolari esigenze o eventi familiari;
- autocertificazione resa dal richiedente concernente la propria situazione reddituale e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa sempre dallo stesso, relativa alla situazione reddituale di tutti i soggetti ricompresi nello stato di famiglia da almeno un anno.
- documenti che attestino l'aggravio economico al bilancio familiare per fronteggiare esigenze socialmente rilevanti, impegni di spesa da sostenere e/o copia di pagamenti, ecc...., già sostenuti da non oltre un anno alla data di trasmissione della domanda di prestito.